OTTOBRE-NOVEMBRE 2025

NUMERO 4

CENTOUNDICI

RIVISTA DELLA CAMERA PENALE DI ROMA

LA VITTIMA ICONICA

REDAZIONE: DIRETTORE LUCA MARAFIOTI - **DIRETTORE RESPONSABILE** GIUSEPPE BELCASTRO
VICE DIRETTORI MARIKA CIRCOSTA – TOMMASO POLITI

AUTORI MARIA VITTORIA AMBROSONE – IACOPO BENEVIERI – MARIA BRUCALE – MARIANNA CAIAZZA – DIAMANTE CECI – LUCA CIAGLIA – GIUSEPPINA FERRO – GIULIO GASPARRO – MICHELA MACORI – CRISTINA MICHETELLI – SARA PETELLA – ARIANNA PINO – FABIO PIGNATARO – MARTA SANTAMARIA – FRANCESCA SARTORI - MARIA CARLA GARGIULO

REDAZIONE: Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio, CPR, Roma – redazionecentoundici@gmail.com

IN QUESTO NUMERO

L'EDITORIALE
di Luca Marafioti
p. 4

RITORNARE ALL'IMPUTATO. LA VITTIMA QUALE FATTORE DI CRISI DEL PROCESSO PENALE?
di Luca Lupària Donati
p. 6

IL CORAGGIO DI GIUDICARE: INTERVISTA CON VINCENZO GAETANO CAPOZZA, PRESIDENTE DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA
a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi
p. 8

LA DOPPIA VITTIMA
di Cesare Placanica
p. 10

UN ACCORATO APPELLO PER L'IMMEDIATA RIMOZIONE DEL GIUDICE
di Francesco Compagna
p. 11

CRONACA GIUDIZIARIA, VITTIMA E VITTIMOLOGIA: INTERVISTA CON FIORENZA SARZANINI, VICEDIRETTRICE DEL CORRIERE DELLA SERA
a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi
p. 13

SOCIETÀ DELLE VITTIME E VITTIMA ICONICA
di Tommaso Politi
p. 15

OPINIONI A CONFRONTO. PERCHÉ RITENGO GIUSTO INTRODURRE IL DELITTO DI FEMMINICIDIO
di Francesco Menditto
p. 17

OPINIONI A CONFRONTO. L'INGANNO DEL FEMMINICIDIO
di Marianna Caiazza
p. 19

LA SPINTA SOVRANAZIONALE "VICTIM ORIENTED" QUALE INPUT ALL'IRRUZIONE DELLA VITTIMA NELLA POLITICA CRIMINALE
di Marta Santamaria
p. 21

L'ITALIA E LA "VITTIMIZZAZIONE EUROPEA" TRA STEREOTIPI E CRITICITÀ
di Francesca Malgieri Proietti e Claudia Angeletti
p. 22

VERSO UNA NUOVA CENTRALITÀ DELLA VITTIMA DI REATO NEL PROCESSO PENALE
di Diletta Perugia
p. 24

IL DIRITTO ALLA PROVA "MUTILATO" NEL PROCESSO PENALE DELLE VITTIME
di Fabio Pignataro
p. 25

IL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA: LUCI E OMBRE
di Géraldine Pagano
p. 26

VITTIMA E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
di Federica D'Angelo
p. 28

L'OBBLIGO INFORMATIVO ALLA PERSONA OFFESA IN AMBITO DI MISURE CAUTELARI NEI REATI DA CODICE ROSSO
di Giusi Ferro
p. 29

DOVE LA GIUSTIZIA SMETTE DI PUNIRE E COMINCIA AD ASCOLTARE
di Maria Carla Gargiulo
p. 31

IL MEDIATORE PENALE: RIFLESSIONI DI DIRITTO COMPARATO
di Sara Petella
p. 32

L'AULÉ E LA VOCE DELLA VITTIMA
di Iacopo Benevieri
p. 33

L'INCHIESTA. DENTRO L'INFERNO DEL MAMMAGIALLA.
a cura di Diamante Ceci, Michela Macori e Arianna Pino
p. 36

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, UN GIUDICE "PARZIALE"
di Maria Brucale
p. 37

LEGGERE PER EVADERE. LIBRI LIBERI, LA RASSEGNA DI LETTURA NELLE CARCERI ITALIANE
a cura di Lavinia Lucaroni e Arianna Pino
p. 38

TECNICA DELLE GARANZIE E UMANITÀ DEL PROCESSO PENALE: UNA RIFLESSIONE COMUNE IN MEMORIA DI GIUSEPPE DE LUCA
di Marta Santamaria
p. 40

L'editoriale

Luca Marafioti

Un discorso difficile, quello sulla vittima. La scottante attualità del tema si accompagna, purtroppo, alla sua complessità.

Il presente numero della nostra Rivista conferma la significativa valenza della scelta compiuta dalla Redazione: tentare di fare il punto su un argomento la cui risonanza appare sempre più strabordante.

Invero, ogni giurista militante è chiamato a fare i conti, prima come cittadino e poi come avvocato, con l'irruzione di tale tematica nelle stanze dell'indagine e nelle aule del dibattimento. Di qui la convinta opzione per un elaborato a più voci, nell'ottica pluralistica di ospitare un dibattito che, pur serrato e senza alcuna pretesa di esaustività, tenga conto dei possibili e diversi angoli visuali nell'approccio alla delicata materia.

Quanti portano la responsabilità nella conduzione della Rivista potrebbero, pertanto, limitarsi a dare impulso ai vari contributi, registrare e pubblicare le variegate opinioni, lasciando al lettore l'impegnativo compito di digerire la materia e formarsi del tutto liberamente il proprio convincimento in proposito. Eppure, risulta altrettanto difficile tenersi del tutto in disparte rispetto alla linea di tendenza di un processo penale in cui si vuole la vittima sempre più protagonista, sovente condizionato dal rilievo mediatico inevitabilmente assunto da vicende processuali originate da delitti particolarmente odiosi ed allarmanti. Con il risultato di far coincidere l'esigenza del tutto legittima di tutela della vittima con la necessità dell'avvento, addirittura, di un improprio processo "di genere", oltre ogni previsione normativa, come una sorta "codice senza codice".

Tuttavia, l'area della retorica anti-impunità, analogamente a quella della tutela della persona offesa, si rivela assai estesa, ben al di là della drammatica sfera dell'accertamento dei reati nei confronti di vittime particolarmente vulnerabili. Si tratta di un movimento di pensiero che opera sulla base di argomenti giuridici e filosofici finalizzati a rinvenire nel diritto e nel processo penale un vero e proprio "*right to punishment*".

Oltre alle incursioni sulla struttura delle fattispecie di reato in ottica di crescente criminalizzazione e alle resistenze nei confronti di qualsiasi ipotesi di clemenza sul terreno punitivo, significative sono pure le ricadute sul processo.

Si apre, così, la strada ad un processo con regole *ad hoc*, probatorie, cautelari e decisorie, frutto spesso di interpretazioni giurisprudenziali creative, in nome di una doverosa interpretazione adeguatrice rispetto alla normativa sovranazionale, in ossequio agli impegni internazionali.

È il frutto di una scelta culturale prima ancora che giuridica di stampo "vittimocentrico".

Del resto, parlare di vittima a processo in corso significa semplicemente dimenticare la tematica della presunzione di innocenza, nemmeno svilirla.

L'impressione è che si ritrovino amplificate tutte le linee di tendenza più allarmanti e antigarantiste emerse negli anni.

Uso smodato di presunzioni di veridicità del narrato; esigenze cautelari presunte, salvo allegazione di elementi contrari. Riedizione della vecchia istruttoria, con uso, di regola, dell'anticipazione della prova, onde evitare una vittimizzazione secondaria "da processo".
Sullo sfondo, il progressivo smarrimento di un'idea garantista del processo come tutela dell'imputato: sulla base di una prova tecnica e tecnologica, elevata a prova perfetta, oppure di una *digital evidence* quale materiale probatorio inconfutabile.
Alla difficoltà obiettiva di tipo probatorio per i reati cosiddetti in ambiente chiuso corrisponde, perciò, una scorciatoia opposta e ancora peggiore, cioè inaccettabile e dissonante rispetto ai principi processuali.
Tanto che sembra, addirittura, impossibile contrastare l'ineluttabile abuso di misure cautelari in funzione strettamente specialpreventiva, intrinseca in questa logica.
In definitiva, un processo *di scopo*, finalisticamente orientato alla tutela prioritaria della persona offesa-vittima.
Cosicché, dall'angolo visuale dei principi liberali, la situazione è sconfortante. Si tratta di processo tutto tarato sull'urgenza, ritagliato a misura dell'accusa. Ancora più evidente la mortificazione del ruolo del giudice, messo in un angolo, ridotto ad ancella non tanto del pubblico ministero ma, addirittura, della polizia giudiziaria.
Considerazioni analoghe valgono in materia di esigenze cautelari. Nella prassi vengono coniate presunzioni assolute ignote al codice e incostituzionali perché irragionevoli. Come nel caso della presunzione secondo cui il *periculum* andrebbe escluso solo in presenza di elementi che indicano la rottura della relazione nel cui ambito si sarebbero realizzate le condotte.
Riecheggiano molti dei discorsi che venivano fatti in materia di criminalità organizzata, modificati e applicati alle fattispecie oggetto di odierna attenzione. Sembra tornata la stagione delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., che si pensava giustamente finita anche grazie alla scure della Corte costituzionale.
Sullo sfondo, l'assoluta sopravvalutazione delle indagini e del loro peso; l'esigenza di riequilibrare i meccanismi a tutela della vittima finisce per sbilanciare irrimediabilmente gli equilibri complessivi del processo, a danno della difesa.
Ben poca, di conseguenza, l'attenzione verso il contraddittorio. Mentre, nel caso di contestazioni "aperte", risalta a tutto tondo la lesione della dimensione autodifensiva tutelata dall'art. 24 Cost.
In definitiva, l'aver polarizzato l'attenzione verso la vittima potrebbe consegnarci, per sempre, un processo, obiettivamente ed intrinsecamente, illiberale. Continuare a discuterne con franchezza risulta, pertanto, indispensabile.

RITORNARE ALL'IMPUTATO. LA VITTIMA QUALE FATTORE DI CRISI DEL PROCESSO PENALE?

di Luca Lupària Donati, Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Milano

Il processo penale nasce ed esiste per la protezione dell'imputato. Chi viene investito da un'accusa dello Stato, infatti, si muove in una condizione di svantaggio. Le forze e le risorse in gioco sono impari. L'addebito crea una dissimmetria morale tra chi punta il dito e chi si difende, ma, soprattutto, determina una sproporzione sul piano psicologico: tutti gli uomini – anche i giudici – quando controllano la verità di una affermazione sono mentalmente inclini a confermare l'assunto, piuttosto che a riconoscerne la falsità.

Per tale manifesto disequilibrio, il rischio di errore giudiziario è talmente significativo che ogni sistema processuale incatena il proprio incedere attraverso le norme del codice di rito, proprio per salvaguardare, per dirla con Carrara, i galantuomini, gli innocenti, dal pericolo di una condanna ingiusta. Solo in quest'ottica si possono comprendere istituti come il diritto al silenzio, le regole d'esclusione, l'oltre ogni ragionevole dubbio.

Certezze secolari, come quelle appena tratteggiate, oggi sembrano vacillare, a causa di quella che, correttamente, è stata definita la "stagione della vittima". La persona offesa, da soggetto ingiustamente posto ai margini del nostro processo, è diventata, per converso, il protagonista indiscusso della giustizia penale, togliendo la scena a quell'imputato intorno al quale, come detto, il processo è stato disegnato. L'accentuata esaltazione di una figura prima dimenticata è essenzialmente il frutto del recepimento acritico dei "suggerimenti" europei e sovranazionali, di un certo populismo penale, dell'irrobustirsi della forza dei social, dell'irrazionalità del dibattito nostrano su "femminicidio" e violenza di genere.

Sono rimaste inascoltate le voci di chi, pur da sempre attento alle prerogative dell'offeso, predicava prudenza nella concessione, a larghe mani, di appannaggi processuali in favore della vittima. E così si è imboccata la strada che porta, se non a un precipizio, almeno verso una dimensione alterata della nostra giustizia penale.

Molti sono gli innesti che hanno cambiato il volto del nostro rito, rendendolo quasi arcigno nei riguardi dell'imputato. Si pensi, a mo' di esempio, allo slittamento della fase di cristallizzazione del sapere della vittima a uno stadio di gran lunga antecedente il momento dibattimentale, con un accusato costretto a contribuire alla formazione di una prova, spesso decisiva, in un momento di non piena consapevolezza del dossier. Lo statuto di vulnerabilità della vittima, poi, in assenza di una dettagliata disciplina che

eviti derive discrezionali, sta diventando un fattore destabilizzante per la regola aurea del processo: la sottrazione al fuoco della *cross-examination* del testimone nega la possibilità di affrontare a viso aperto e senza schermi il proprio accusatore.

Non va dimenticato il procedimento cautelare, un tempo giardino proibito per la vittima e ora portone aperto per dirette interlocuzioni sulla libertà personale, come nella fase di richiesta di revoca della misura. Il tutto condito da programmi di profilassi della violenza di genere richiamati inopinatamente nel codice, inedite ipotesi di vigilanza dinamica, misure di prevenzione personali applicabili agli indiziati, standard di priorità con effetti di impulso implicito alle richieste cautelari, arresti in flagranza differita per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi, nuove misure precautelari. Sono indici di una sempre maggiore automaticità cautelare in presenza di vittime vulnerabili e di una situazione, nei fatti, insostenibile per un indagato costretto a deporre le armi defensionali al cospetto di una offensiva preventiva multilivello che non lascia scampo. Si profila poi, sotto altro verso, l'ingresso della vittima nei giudizi speciali, quale arbitro della meritevolezza del rito negoziato.

Come ciliegina sulla torta avvelenata, il Parlamento discute la riforma dell'art. 111 Cost. per inserire la persona offesa nel *sancta sanctorum* del giusto processo. Una mossa inopportuna. Per i tempi, per la fase storica che stiamo attraversando, per l'ubicazione prescelta. Non per un dato contenutistico che potrebbe, in astratto, anche essere condivisibile. Operare questo intervento, solo apparentemente di microchirurgia costituzionale, vorrebbe infatti dire ratificare, offrire una copertura a una parabola evolutiva che merita invece un rapido rallentamento.

Lo dico da studioso che ha molto lavorato, in Italia e in Europa, per rafforzare i diritti fondamentali delle vittime, quando era necessario battersi per questo. Occorre oggi riaprire la "stagione dell'imputato", per troppo tempo rimasta congelata. Basta strumentalizzare la vittima per finalità di politica criminale; ritorniamo a ragionare su come proteggere il soggetto che costituisce la pietra d'angolo dell'architettura processuale.

IL CORAGGIO DI GIUDICARE: INTERVISTA CON VINCENZO GAETANO CAPOZZA, PRESIDENTE DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA

a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi

Presidente, in Corte d'Assise si processano i fatti più gravi, spesso atroci. Il dolore della vittima o quello dei suoi familiari, catalizzato nella narrazione mediatica, alimenta nell'opinione pubblica sentimenti di giustizia esemplare che si riversano sul processo. Il giudice può davvero rimanere estraneo a questa "aspettativa"? Ci sono dei momenti in cui essa esercita un'influenza nel processo?

Negli ultimi tempi, il fenomeno della "domanda" di giustizia esemplare ha assunto proporzioni "abnormi" e, per certi versi, allarmanti. Larghi strati di opinione pubblica, anche in presenza di reazioni misurate dei familiari delle vittime di omicidio, reclamano risposte severe, e prive di qualsiasi riguardo per il responsabile del delitto. Senza la pretesa di abbozzare analisi sociologiche, il fenomeno è cresciuto in ragione della diffusione di commenti in merito a qualsiasi fatto di cronaca sui social media, strumenti di comunicazione che vanno ad aggiungersi a quelli tradizionali, attraverso cui, insieme con il meritorio diritto-dovere di informare, è esercitato il diritto di manifestare le proprie opinioni. Ovviamente, è difficile e pericoloso intervenire su una materia oggetto di garanzia costituzionale (art. 21 Cost.). Tuttavia, sarebbe opportuno, soprattutto nelle trasmissioni televisive, un maggiore self control da parte di autori e conduttori, che propongono e ripropongono vicende oggetto di attenzione morbosa da parte del grande pubblico, le quali, però, dal punto di vista giudiziario, spesso si trovano ancora nella fase delle indagini. In tale fase, specialmente nei momenti immediatamente successivi al delitto, la narrazione pare essere tutta sbilanciata in favore della prospettazione accusatoria, in quanto vengono posti maggiormente in evidenza gli elementi di colpevolezza, così contribuendo ad accrescere l'aspettativa di giustizia esemplare.
Lo stacco temporale tra la fase delle indagini e quella del dibattimento permette, tuttavia, di attenuare il condizionamento sui giudici, togati e popolari.
L'influenza nel processo vero e proprio può, però, verificarsi quando l'attenzione dell'opinione pubblica – assecondata e/o alimentata dai media – permane nel momento in cui si celebrano le fasi di merito e quella di legittimità.
E, accanto all'aspetto sano e fisiologico del controllo sull'operato dei giudici, può presentarsi, spesso in forma subdola, un pericolo per la loro serenità e per la loro imparzialità nel giudizio.

L'empatia verso la vittima è un sentimento naturale; nondimeno molti giuristi denunciano una sempre maggiore inclinazione del sistema, legislativo e processuale, al c.d. "vittimocentrismo". Quali sono, a suo avviso, le ragioni di questo fenomeno?

Il Legislatore non fa che recepire questa "empatia", che affonda le radici nell'esigenza di proteggere la parte "debole" (prima e durante il processo) con norme sostanziali, cautelari e processuali.

Non spetta a noi giudici stabilire se la risposta normativa di estremo favore per le vittime sia ben calibrata, e se sia supportata da allarmi reali (e non solo mediatici) e da dati statistici. Le disposizioni relative al ruolo della persona offesa nel processo penale sono aumentate nel tempo, dimostrando (forse) una maggiore sensibilità rispetto ad una figura per troppi anni rimasta nell'ombra.
Certo è che all'interno del processo la parte "debole" è (e deve restare) l'imputato/indagato.

Qual è il rischio principale che intravvede?

L'attenzione del sistema per la persona offesa potrebbe influire negativamente sulle garanzie poste a presidio della posizione dell'indagato/imputato.

Lei ha incontrato e incontra tanti giudici popolari. Li trova in genere emotivamente più "vulnerabili" dei colleghi togati? Ha ancora un senso la composizione della Corte d'Assise?

Effettivamente, in molti casi, i giudici popolari appaiono maggiormente permeabili al clima di severità diffuso nell'opinione pubblica. Tuttavia, nell'ormai settennale esperienza nelle Corti d'Assise di primo e secondo grado, ho registrato un loro crescente livello di istruzione e di senso critico, oltre che la disponibilità a recepire la fondamentale importanza della rigorosa applicazione delle norme.

Per fortuna, nel nostro ordinamento non esiste la giuria (che emette un verdetto immotivato e spesso condizionato da elementi tutt'altro che razionali): i sei giudici popolari coadiuvano nella decisione i due giudici togati, i quali devono ricondurre la discussione nell'alveo dei principi giuridici (sostanziali e processuali) applicabili al caso in esame.
Ad esempio, in tema di adeguatezza della risposta sanzionatoria, i giudici togati non si stancano mai di invitare i giudici popolari a leggere il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, e di ricordare loro che l'applicazione in concreto della pena deve essere ancorata ai parametri indicati nell'art. 133 del codice penale.
Vedo con favore la "commistione" tra giudici togati e giudici popolari. Forse bisognerebbe operare qualche piccolo aggiustamento al sistema normativo che disciplina le Corti d'Assise, risalente al 1951.

Un giudice che assolve o irroga sanzioni ritenute miti può trovarsi sottoposto ad una pioggia mediatica di critiche: i giudici di oggi devono essere più coraggiosi?

La pioggia mediatica di critiche è inevitabile. Il giudice deve sopportarle: è uno degli oneri di un mestiere che gli riserva tanti onori. E, specie di fronte a un'opinione pubblica già orientata ad accogliere con favore una severa condanna deve trovare il coraggio di assolvere o di infliggere una pena meno severa di quella "attesa".
Il coraggio, del resto, gemma e cresce attraverso la consapevolezza dell'applicazione corretta e motivata delle norme e del rispetto della propria coscienza.

LA DOPPIA VITTIMA

di Cesare Placanica

"Il codice penale è il codice dei delinquenti, il codice di procedura penale è il codice dei galantuomini". Il senso di questa risalente frase, richiamata da Giuliano Vassalli in coincidenza della svolta accusatoria del processo penale e citata nei suoi scritti anche da Giovanni Falcone, è semplice: solo l'esito del processo potrà dire se l'imputato è un delinquente. Fino a quel momento è, e deve essere considerato, come dice - tanto per citare una fonte normativa a caso - la Costituzione, innocente. E quindi un galantuomo.

Specularmente, quasi come se ci trovassimo di fronte ad una formula matematica, andrebbe affermato che la persona offesa da reato, presentata al processo come "vittima" di un illecito, diventa tale solo se è il processo ad affermarlo e certificarlo.

Il tema oggetto di accertamento, in quell'ipotetico processo, è assolutamente identico. Contestualmente, con le regole di civiltà che ci siamo dati per accertare la sussistenza di un fatto (e quindi, sempre per richiamare la "Costituzione più bella del mondo", con il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale), si accerta se l'imputato ha commesso un reato e se quindi la persona offesa sia stata "vittima" dello stesso.

Oggi si pretende da più parti, con una clamorosa ignoranza di concetti elementari come quelli appena espressi, che lo status di "vittima" venga attribuito immediatamente, ancora prima dell'accertamento giudiziario.

Con conseguente stravolgimento delle regole del giusto processo. Perché qualora la vittima dovesse essere, contestualmente, anche il principale o l'unico teste di accusa del processo, nessuno dovrebbe osare acuire la sua sofferenza di vittima cagionando ulteriore disagio, costringendola a rispondere, per esempio, a domande tese a vagliare l'affidabilità della fonte probatoria. Emerge in tali casi la categoria meta giuridica della "vittimizzazione secondaria".

Occorre a questo punto intendersi.

Nessuno nega o può negare che, per andare proprio al punto, una ragazza che abbia subito uno spregevole stupro non abbia necessità di particolare e specifica protezione. Certo che è così! Deve essere assistita, protetta e garantita, nella sua dignità di persona, anche da ogni pericolo di recidiva da parte del suo carnefice.

Contestualmente, per restare alla stessa tipologia di reato, tutti devono contribuire a rendere palese e contrastare una evidente distorsione culturale e sociale che consente il maturare di fatti così drammatici.

É proprio quello che si auspica dalla funzione di crescita culturale e sociale dello Stato. É proprio quello che si pretende dalla funzione di pubblica sicurezza dell'Autorità.

Un meccanismo, però, che non può valicare le sacre porte del processo.

Piegando e violentando le sue regole, prima tra tutte quella, di rango costituzionale, che pretende che l'imputato sia assistito da una presunzione di non colpevolezza e che il suo processo rispetti le regole del "giusto processo".

D'altronde su tale passaggio occorre essere fermi.

Le regole del contraddittorio, della parità delle parti e via dicendo, non sono regole poste solo a garanzia dell'imputato. Sono poste soprattutto a garanzia dell'esigenza, della nostra comunità di uomini, di evitare che un innocente venga ingiustamente condannato.

Perché questo sarebbe il paradosso finale di un meccanismo che violentasse tali principi: una vittima dal reato con a fianco una vittima di un processo ingiusto.

Appunto, la doppia vittima.

UN ACCORATO APPELLO PER L'IMMEDIATA RIMOZIONE DEL GIUDICE

di Francesco Compagna

"*Massacrò la ex, la Procura di Torino impugna la sentenza*, *per i giudici l'uomo andava compreso ma la donna era stata massacrata di botte*" (La Stampa *on line,* 12 settembre 2025).

"*Fa discutere la decisione del giudice di Torino Paolo Gallo che ha assolto un uomo dall'accusa di maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, condannandolo soltanto a 1 anno e 6 mesi per lesioni. Secondo il giudice, parole come "ti ammazzo", "puttana", sarebbero frasi da calare nel contesto della dissoluzione della comunità familiare … Unisciti all'appello di Elisabetta per chiedere la rimozione del giudice: non è accettabile che i magistrati giustifichino e assolvano la violenza sulle donne*" (*change.org*, 15 settembre 2025).

A pochi mesi dai moti di indignazione per il mancato riconoscimento dell'aggravante della "crudeltà" nell'omicidio di Giulia Cecchettin sono tornati purtroppo a rimbalzare, secondo gli schemi ricostruttivi sopra testualmente riportati, numerosi commenti "scandalistici" per un'altra sentenza di condanna ritenuta eccessivamente bonaria.

Ed ancor prima che si potesse scommettere sulla possibile riforma di una pronuncia già bollata come "misogina" e rispetto alla quale l'attuale Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati ha subìto dato notizie della sua avvenuta impugnazione proprio in ragione del "linguaggio" in essa utilizzato, non è ovviamente mancato neppure il prevedibile intervento della Commissione parlamentare di inchiesta sul c.d. femminicidio sotto forma di "convocazione" del giudice estensore. Inutile dire, per chi fosse effettivamente interessato a verificare il contenuto della decisione rispetto ai temi che saranno verosimilmente oggetto di impugnazione (la negata configurabilità del reato abituale di maltrattamenti e la commisurazione della pena per il reato di lesioni) che l'ampia motivazione della sentenza collegiale in oggetto è agevolmente reperibile in rete e che riesce pertanto difficile immaginare il senso di una simile audizione.

Del resto, come rilevato da Cesare Parodi, la pietra dello scandalo riguarda per l'appunto le parole utilizzate, ma forse - più di tutto – la stessa possibilità che per un imputato riconosciuto colpevole possa essere addirittura destinatario di umana "comprensione".

Ma quali sono in particolare le espressioni che il Tribunale avrebbe potuto risparmiarsi? A dire il vero, nel contesto di una separazione burrascosa, il richiamato riferimento alla "*dissoluzione della comunità familiare*" parrebbe oggettivamente necessario ad inquadrare i fatti di cui si discute. Così come l'ineludibile esigenza di verificare, almeno ai fini delle decisioni da assumere "*sulla valutazione della capacita a delinquere, sul riconoscimento delle attenuanti generiche*, *sulla quantificazione della*

pena e sulla concessione della sospensione condizionale", se l'accesso d'ira posto a fondamento del singolo episodio di violenza fisica riscontrato all'esito del giudizio si appalesasse come espressione di un comportamento *"immotivato e inspiegabile*" tenuto da *"un pericoloso squilibrato, capace di ripetere indefinitamente e imprevedibilmente gesti violenti"* o se potesse invece essere *"ricondotto",* ferma restando la sua dichiarata rilevanza penale, *"alla logica delle relazioni umane*" sì da costituire *"un unicum legato alle contingenze scaturite dalla separazione***".**

Naturalmente, è ben possibile ritenere – anche per ragioni prettamente pragmatiche – che la scelta dell'estensore di lambire degli argomenti così politicamente sensibili (e per molti aspetti controversi) sia stata in questo caso piuttosto infelice, ma non si può invece in alcun modo negare che l'attenta analisi del "punto di vista dell'imputato" non poteva non assumere rilevanza ai fini del decidere e non potesse essere pertanto elisa facendo ricorso a considerazioni politicamente più "corrette": "*la causa scatenante deve essere ricercata nel risentimento - molto umano* ***e*** *comprensibile per chiunque – derivante dal sapere che un estraneo trascorreva del tempo nella casa che per 20 anni era stata la sua dimora familiare e si sostituiva a lui nel rapporto con i figli".*

Ed allora, più che le argomentazioni spese dal Tribunale di Torino nell'affrontare i temi giuridici sopra richiamati, a preoccupare seriamente i cittadini ed i loro rappresentanti parlamentari dovrebbe essere semmai il sistematico ricorso ai soliti metodi illiberali e propagandistici. Lo snaturamento del significato effettivo della decisione, la rappresentazione caricaturale della persona del Giudice, l'appello pubblico per una sua immediata "rimozione" compongono infatti uno schema d'azione ormai consolidato che ha evidenti ed immediate ricadute sul diritto vivente e sulla serenità di chi è chiamato a giudicare.

Qualcuno, oltre agli ormai noiosi avvocati delle Camere Penali, avrà finalmente il coraggio di denunciarlo? Al momento così non pare.

Perché sullo sfondo si affaccia ormai stabilmente una pericolosa visione "progressista" secondo la quale le sentenze penali dovrebbero a loro volta concorrere ad una grande battaglia politica per la (definitiva) trasformazione della società, secondo quegli stessi identici schemi che hanno più volte condotto ad esaltare specularmente, in chiave "conservatrice", l'austera visione di un giudice penale chiamato invece ad ergersi "a difesa" della società tradizionale e dei suoi molteplici "nemici". E dietro ogni vicenda giudiziaria si annida inevitabilmente lo spettro di una opinione pubblica che le note tecniche di comunicazione di massa sembrano rendere ogni giorno sempre più passiva in termini di capacità di elaborazione critica, ma al contempo sempre più aggressiva nella declamazione delle proprie aspettative di "giustizia".

CRONACA GIUDIZIARIA, VITTIMA E VITTIMOLOGIA: INTERVISTA CON FIORENZA SARZANINI, VICEDIRETTRICE DEL CORRIERE DELLA SERA

a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi

La vittima, le sue relazioni, il suo dolore: la collettività pretende una risposta punitiva pronta ed esemplare, all'insegna del "meglio presto che bene". Quanta responsabilità ha l'informazione in questo meccanismo "emozionale" e come ristabilite centralità agli esiti dell'accertamento giudiziale, che interviene anche a distanza di anni dai fatti?

È vero che nella maggior parte dei casi si tende a solidarizzare con la vittima, a prescindere da quanto accaduto. Ma è altrettanto vero che – soprattutto in casi di violenza e di omicidio – quando la dinamica dei fatti non è chiara, capita che invece la vittima venga colpevolizzata. Molte volte vengono elencati dubbi riguardo al racconto delle vittime di stupro. E lo stesso accade quando una donna non denuncia le violenze subite dal compagno. Sicuramente la presenza dei social ha aumentato la gogna mediatica, che esiste comunque da anni e ben prima dell'avvento di internet. Ed è vero che non sempre si riesce a dare "giustizia" al presunto colpevole che poi si scopre essere innocente, anche se ultimamente mi sembra che ci sia un'attenzione maggiore rispetto agli errori giudiziari. I giornali, così come le trasmissioni televisive, tendono a dare maggiore spazio ai casi di cronaca e alla rivisitazione anche di quei processi già chiusi con sentenza definitiva. Un'attenzione che io ritengo però rischiosa perché, come vediamo anche nei casi più recenti, rischia di travolgere vite a distanza di anni alimentando sospetti senza che ci siano gli elementi probatori necessari.

È notizia di questa estate l'omicidio di un giovane uomo, che si assume opera della madre e della fidanzata. Si tratta di un caso che ha avuto minore eco mediatica di quella riservata, ad esempio, alle vittime di femminicidio. L'attenzione dei mezzi di informazione al fatto di cronaca è "culturalmente" influenzata dal tipo di vittima?

Sicuramente i cosiddetti femminicidi riscuotono grande attenzione, anche perché le donne si identificano nelle vittime e nelle storie di rapporti tossici che sono sempre più comuni e, nonostante l'emancipazione femminile, ancora troppo poco denunciati. L'omicidio dell'uomo ha avuto in realtà grande spazio e, almeno per quanto riguarda il Corriere, è stato raccontato in maniera ampia e dettagliata. In quel caso il vero problema era la personalità dell'uomo che, nonostante si tratti di un omicidio commesso dalla madre e dunque "contro natura", ha rivelato il suo carattere violento e ricattatorio nei confronti della compagna e della stessa madre.

Titoli di fuoco sulla stampa. Le sentenze si possono criticare, ma come spiega la sempre più costante "reazione avversa" alle sentenze ritenute "miti", tacciate di cd. vittimizzazione secondaria?
In realtà credo sia giusto evidenziare quando nelle sentenze vengono utilizzati frasi e giudizi che tengono a giustificare la reazione dell'uomo violento o addirittura assassino. Il caso più eclatante lo abbiamo raccontato qualche settimana fa con una sentenza emessa dal tribunale di Torino dove si arrivava a giustificare la violenza di un uomo nei confronti della moglie perché lei aveva deciso di lasciarlo. Proprio perché viviamo nell'era dei social e delle notizie amplificate anche dai siti internet dei quotidiani credo che i giudici debbano utilizzare in maniera corretta il linguaggio e stare attentissimi ai giudizi tenendo conto dell'effetto emulativo che le loro decisioni possono provocare. E questo naturalmente vale anche per i giornalisti. Mai scrivere che <l'ha uccisa per gelosia>, <l'ha uccisa perché l'amava troppo e non sopportava di essere lasciato>, come se fosse in qualche modo accettabile che la scelta di una donna possa essere punita.

Non crede che chi si occupa di informazione giudiziaria dimostri spesso una scarsa preparazione giuridica che si riflette nella comprensione che il pubblico ha di certi meccanismi processuali e tecnici?
Come in tutti i campi e in tutte le professioni, sinceramente non credo che si possa generalizzare. Anche perché gli articoli che escono sui giornali (naturalmente parlo di quelli dove ho lavorato e più in generale di quelli con una buona diffusione) non sono il frutto esclusivo di chi li scrive, ma vengono rivisti e approvati dai capiredattori che gestiscono il cosiddetto desk. È vero che bisognerebbe pretendere maggiore preparazione giuridica per chi si occupa di raccontare vicende delicate e dunque entra nella vita delle persone, ma credo che il vero problema siano i processi mediatici svolti davanti alle telecamere. È questo, a mio parere, che troppo spesso influenza e condiziona negativamente il giudizio del pubblico.

SOCIETÀ DELLE VITTIME E VITTIMA ICONICA

di Tommaso Politi

Che la vittima sia la nuova protagonista del sistema penale è un fatto. Un fatto denso di implicazioni, alcune positive altre più preoccupanti.

Proprio sul "lato oscuro" del vittimocentrismo vorrei svolgere alcune considerazioni, prendendo le mosse da *uno* tra i molti fattori socio-culturali che l'hanno determinata.

La società delle vittime

Siamo tutti portati a sentirci vittime. Da sempre, ma oggi più che mai. Le ragioni del vittimismo di massa sono state variamente individuate nell'eccesso di comunicazione emotigena, nella semplificazione e polarizzazione estrema del dibattito pubblico, nel narcisismo e nell'individualismo tipico delle società avanzate, nella perdita dei tradizionali punti di riferimento e chi più ne ha più ne metta.

Sta di fatto che questa autopercezione vittimistica generalizzata attiva in noi un fenomeno di identificazione, un formidabile transfert epidermico con chi vittima lo è davvero, con chiunque abbia subito torti, abusi, violazioni. È lo stesso meccanismo per cui - anche fuori dalle vicende giudiziarie - celebriamo ogni giorno, in ogniddove social-mediatico, chi racconta le proprie ferite e le proprie resilienze, vere o presunte.

La vittima diventa *iconica*. D'altro canto l'attuale abuso dell'aggettivo *iconico* non finisce mai di sorprendere. Come tutte le icone, la vittima perde profondità e realtà per trasfigurarsi in un *oggetto di culto*, un supporto alle meditazioni di ciascuno *sui casi propri*. Il rispetto, il riserbo e altre manifestazioni di cura concreta per le sue esigenze, per le esigenze della *vittima come persona*, contano solo a parole e nei fatti possono essere travolte. Quel che è indispensabile è specchiarsi nella sua condizione di *vittima in quanto vittima*.

Il "culto della vittima"

Quando il "culto della vittima" si sposta sul piano penale e processuale, ne discendono però effetti potenzialmente deflagranti.

Primo: la sofferenza subita diviene, da sola, la prova dell'ingiustizia. Non c'è spazio per il caso, la fatalità, la disgrazia. Ad ogni sofferenza deve corrispondere *una colpa e un colpevole* da punire. Di più: la responsabilità deve essere proporzionale alla sofferenza provocata: una grande sofferenza non solo non ammette la mancata individuazione di *un* colpevole, non accetta l'assenza di una colpa *perseguibile*, ma neppure concede che quella colpa sia lieve. Detto altrimenti: la misura della responsabilità (e dunque della pena) è già tutta nell'*evento*. Di fronte alla drammaticità dell'evento,

azione, omissione, nesso causale, volontà, previsione non restano che pallidi elementi circostanziali.

Secondo: Più che eroe contemporaneo, come pure è stata autorevolmente definita (da ultimo Manes e Giglioli) la vittima diventa l'ipostasi dell'innocenza. "La verità è negli occhi della vittima". Ma se è così, come si può metterne in discussione la parola? Vero e proprio sacrilegio nel discorso pubblico, finisce per diventare atto iniquo o almeno mal tollerato persino in un'aula di tribunale. È ancora legittimo *escutere* (cioè etimologicamente *scuotere*) una persona offesa in controesame? E fino a che punto lo è? "La domanda non è ammessa" per mancanza di rispetto. È il grande tema della "vittimizzazione secondaria" nelle aule di giustizia, un tema sul quale occorrerebbe riflettere con grande equilibrio, evitando di additare avvocati e magistrati come soggetti inclini - quasi "per tendenza" - a gratuite pruderie, insolenze e villanie.

Terzo: se la vittima è sacra, la sua aggressione è sacrilega. Il (presunto) colpevole diventa un catalizzatore di odio collettivo. Qui non esiste gradualità. La pena giusta è la pena massima, come in un nuovo diritto penale del nemico. E d'altronde la pena massima è l'unica percepita come pena giusta dall'offeso. E perché poi la giustizia non dovrebbe essere nelle sue mani? Con una progressione incredibile, siamo passati dalle polemiche sulle assoluzioni al tumulto per ("*bufera su..*") le generiche o per l'esclusione tecnica di un'aggravante. Non c'è commento giornalistico a sentenza che non preveda la massima evidenza - se non nel titolo almeno nel sommario - per il giudizio espresso dalla vittima o dai suoi familiari. E se non è ergastolo, la vittima è stata uccisa due volte.

Quarto: nell'esperienza sociale, il reato per eccellenza (e per "emergenza") è quello che agisce sul quoziente emozionale, dunque il delitto violento, individuale, moralmente abietto, clamoroso: non a caso proprio per questa tipologia di reati si verifica la distorsione - per eccesso - del *percepito* sul *reale* andamento della criminalità, con effetti sul piano della reazione sociale e dell'intervento politico-normativo.

Separare il grano dal loglio

Sia chiaro: quelle su delineate sono solo alcune facce del prisma. Il rinnovamento di alcuni istituti, nel segno di una maggiore sensibilità alle prerogative della vittima di reato, veniva già auspicato vent'anni fa da giuristi del calibro di Conso e Pagliaro. Ma proprio per questo occorre denunciare come inquinanti e nocive le pulsioni populistiche e le soluzioni "pubblicitarie".

Un tempo un tale Gustav Radbruch si chiedeva quale sarebbe stata l'evoluzione del diritto penale. Nell'ottica di Radbruch il dubbio era: il diritto penale andrà oltre se stesso o si limiterà a dar luogo a un diritto penale migliore? Ecco, non vorremmo di questo passo, tra pochi decenni, dover considerare Radbruch un ingenuo ottimista.

OPINIONI A CONFRONTO

PERCHÉ RITENGO GIUSTO INTRODURRE IL DELITTO DI FEMMINICIDIO

di Francesco Menditto, già Procuratore della Repubblica

Il dibattito sulla configurazione di un autonomo delitto di femminicidio nel sistema penale italiano segna un punto di svolta nella riflessione contemporanea sul rapporto tra diritto, genere, Costituzione e fonti sovranazionali. In sintesi: la tipizzazione autonoma del femminicidio non rappresenta un'innovazione punitiva, ma un atto di riconoscimento del carattere strutturale della violenza nei confronti delle donne e di ciò che ne costituisce il massimo punto di espressione: l'omicidio di una donna in quanto donna.

La violenza nei confronti delle donne costituisce un fenomeno sistemico e persistente, espressione di discriminazione, formale e sostanziale (si parla anche di diseguaglianza di potere), e non un insieme di fatti isolati. Il diritto penale, tradizionalmente fondato su una configurazione neutra, deve oggi rappresentare tale specificità con una fattispecie autonoma che consenta di riconoscere la condotta tipica come elemento costitutivo dell'offesa.

Il fondamento della legittimità costituzionale di tale scelta è rintracciato nell'art. 3, secondo comma, Cost., che impone la rimozione degli ostacoli di ordine sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza sostanziale. La tipizzazione del femminicidio, costituisce quindi una "azione positiva penale", coerente con il principio di proporzionalità e con la finalità di tutela di beni primari quali la vita e la dignità della persona: la donna uccisa proprio perché appartenente a questo genere.

La scelta del legislatore, ormai in fase avanzata, è conforme alle fonti sovranazionali, troppo spesso ignorate in questa materia, a partire dalla Convenzione di Istanbul del 2011, che obbliga gli Stati a riconoscere la natura strutturale della violenza contro le donne e ad adottare misure legislative idonee a reprimerla e prevenirla. In linea, il rapporto del 19 febbraio 2024 del Comitato Cedaw (che chiede espressamente all'Italia di "criminalizzare il femminicidio") e la direttiva Ue 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (che al considerando 9 richiama il delitto di femminicidio). In questa prospettiva, il delitto di femminicidio assume valore conformativo e promozionale.

La stessa Corte costituzionale ricorda *"[...] la legittima, ed anzi certamente apprezzabile, finalità di tutela perseguita dal legislatore con l'approvazione del "Codice Rosso", avvenuta sulla base di un consenso trasversale raggiunto tra le forze politiche nel 2019. "Le statistiche annue sui femminicidi*

[…] dimostrano la necessità per il legislatore di intervenire con misure incisive, preventive e repressive, per contrastare efficacemente questo drammatico fenomeno, nonché la generalità dei fenomeni di violenza e abusi commessi nell'ambito di relazioni familiari e affettive" (sent. n. 197/2023).

Non si tratta di panpenalismo simbolico. La nuova fattispecie (a differenza di molte altre introdotte in questi anni, su cui sembra sia mancata una critica così aspra) non amplia indiscriminatamente l'area del penalmente rilevante, ma rafforza la capacità selettiva del diritto individuando un'ipotesi di offesa differenziata delineata da molteplici sentenze, oltre che dalla Relazione della Commissione femminicidio della passata legislatura: l'omicidio della donna in quanto donna, anche come forma estrema di un continuum di violenze fisiche, psicologiche ed economiche.

Conforta la maggiore tipizzazione presente nel teso approvato dal Senato all'unanimità (circostanza che dovrebbe fare riflettere sulla comune sensibilità sul tema) che consente di arginare le aspre critiche avanzate. Vengono in rilievo termini e nozioni ben noti al diritto penale: atto di odio, di discriminazione, di prevaricazione, di controllo, di possesso o dominio o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Condotte tipiche che nulla hanno in comune con l'omicidio di una donna durante una rapina o per altre ragioni.

Il femminicidio va nominato per renderlo visibile, come avvenuto in passato per la mafia: finché non è stata nominata, non è esistita per il diritto e, comunque, la sua descrizione normativa ha imposto all'interprete di approfondirne le ragioni e la condotta tipica, inquadrandola, finalmente, in un fenomeno criminale.

La violenza ai danni delle donne va certamente affrontata mediante una trasformazione culturale, ma ciò non deve costituire un alibi per ridimensionare l'intervento penale. Più che un aggravamento di pena, il delitto di femminicidio è un riconoscimento. La pena dell'ergastolo, prevista anche per altri delitti di particolare gravità (di recente col delitto di tortura nel caso di morte della parte offesa) è proporzionata alla gravità del delitto in esame. Se e quando questa pena sarà abrogate, cadrà anche per il femminicidio.

Il testo in discussione appare condivisibile, pur se ai miglioramenti non ha contribuito gran parte della dottrina, così come l'avvocatura che, ci si augura, non faranno mancare il loro fondamentale contributo in sede interpretativa dopo l'approvazione definitiva.

OPINIONI A CONFRONTO

L'INGANNO DEL FEMMINICIDIO

di Marianna Caiazza

Siamo gli "addetti ai lavori" in un campo non semplice.

Siamo gli informatori scomodi in una realtà fatta di politiche facili e a furor di popolo.

Lottiamo contro l'informazione giudiziaria parziale, un po' perché di parte e un po' perché incompleta.

Una delle ultime battaglie di contro-informazione che è toccata agli avvocati, ai professori e ai giuristi nel senso più ampio è quella che ha riguardato il tanto osannato reato di femminicidio.

Come altri delitti esemplari prima di lui, il femminicidio entrerà a gamba tesa nell'ordinamento con il proposito di sbaragliare il fenomeno che porta lo stesso nome.

Per gli addetti ai lavori, tuttavia, nulla di nuovo, di sconvolgente e, soprattutto, di risolutivo.

Ci tocca fare, come spesso accade, il lavoro scomodo, testimoniando ancora una volta come sia stata intrapresa la via più facile, e soprattutto quella a costo zero.

La soddisfazione del Presidente Meloni per l'approvazione in Senato a luglio è legata ad un apparente primato che ricoprirebbe il nostro Paese: "*l'Italia è tra le prime Nazioni a percorrere questa strada, che siamo convinti possa contribuire a combattere una piaga intollerabile*".

Eppure, a ben guardare, non c'è un podio di cui andar fieri.

Per il Governo, l'intervento riformatore che introdurrebbe l'omicidio qualificato dal genere si inserirebbe "*anche nel quadro degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul*".

Ma guardiamola bene, questa Convenzione: approvata da oltre 10 anni dal Parlamento italiano, nasce in seno al Consiglio d'Europa per sollecitare politiche nazionali volte prevenire e punire molte forme di violenza, offrendo al contempo massima tutela alle vittime.

Chi siano le vittime lo precisa il Consiglio stesso: "*la Convenzione si applica principalmente alle donne perché copre forme di violenza che solo le donne possono subire in quanto donne (aborto forzato, mutilazioni genitali femminili) o che le donne subiscono molto più spesso degli uomini (violenza sessuale e stupro, stalking, molestie sessuali, violenza domestica, matrimonio forzato, sterilizzazione forzata)*", tuttavia "*incoraggia gli Stati parti ad applicare le sue disposizioni a tutte le vittime di violenza domestica, compresi uomini, bambini e anziani*".

L'opposto, sostanzialmente, di quanto si è fatto in Italia: non politiche inclusive, ma un reato qualificato dalla sua vittima, che può essere solo la donna. Eppure, afferma ancora il Consiglio, scopo della Convenzione è proprio disincentivare le disparità fondate sul genere: "*le disuguaglianze, gli stereotipi e di conseguenza la violenza non derivano da differenze biologiche quanto piuttosto da una costruzione sociale, in particolare da atteggiamenti e percezioni dei ruoli che le donne e gli uomini hanno e dovrebbero avere nella società*".

E allora perché introdurre il reato di femminicidio, che proprio per queste esplicitate ragioni non esiste nel testo della Convenzione di Istanbul?

Lo sappiamo, noi a cui tocca il lavoro scomodo: perché introdurre un nuovo reato è gratis ed è rapido.

Fare politiche serie per contrastare fenomeni deprecabili come questo e molti altri, invece, ha un costo. In Spagna, al Ministero per l'Uguaglianza è stato assegnato un budget annuale di 600 milioni di euro (!) per contrastare la violenza di genere. In Italia il dato è piuttosto diverso: poco più di 630mila euro.

E in cosa si può investire con queste cifre in mano? Team multidisciplinari per offrire aiuto alle vittime di violenza. Linee telefoniche 24/7 di assistenza costante ed immediata. Creazione di case rifugio adeguate, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime. Specifici corsi di formazione per le più varie professioni, ivi comprese quelle di pubblico ministero, giudice ed avvocato. Programmi scolastici di ogni ordine e grado con materiali didattici mirati su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale. Programmi di intervento di carattere preventivo anche per prevenire la recidiva.

Questo è quello che chiede la Convenzione di Istanbul: misure costose, ma di contrasto concreto.

Qualche reato va introdotto, certo, ma l'Italia li conosce e li ha già: stalking, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali, aborto forzato.

E allora, facendo due conti, forse quello che mancava in Italia non era un altro reato.

LA SPINTA SOVRANAZIONALE "VICTIM ORIENTED" QUALE INPUT ALL'IRRUZIONE DELLA VITTIMA NELLA POLITICA CRIMINALE

di Marta Santamaria

Con Decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, la persona offesa del reato diviene il primo soggetto processuale a vedersi riconosciuta una protezione penale dal diritto comunitario.

Da qui all'odierno paradigma vittimocentrico, in conflitto con il modello processuale classico incentrato sui diritti dell'imputato, la strada è stata assai breve.

Progressivamente, infatti, la spinta europea volta ad indirizzare in senso vittimologico le legislazioni nazionali si è fatta sempre più intensa.

Autentico *corpus juris* dei diritti delle vittime di reato è rappresentato dalla Direttiva 2012/29/UE, attraverso la quale sono state istituite norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Alla base della protezione accordata alla vittima, si pone la nuova configurazione assunta dal reato, idoneo a rappresentare "non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime".

L'illecito penale diviene, così, intrinsecamente soggettivizzato. Segue il riconoscimento in capo alla vittima di un'autonoma pretesa punitiva.

Al contempo, la definizione di vittima subisce un notevole ampliamento, tramite un'estensione soggettiva volta a ricomprendere sia la «persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», sia la "vittima indiretta", ovvero «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

In qualità di soggetto processuale a tutti gli effetti, alla vittima devono essere garantiti diritti di informazione, assistenza e protezione, oltre che, ovviamente, la partecipazione al procedimento penale.

L'attenzione prestata alla vittima in ambito sovranazionale non si esaurisce qui.

La sensibilità europea ha, infatti, condotto all'adozione della direttiva sull'indennizzo e alle norme dell'UE in materia di ordini di protezione europei.

Sono stati, poi, previsti una serie di specifici strumenti volti a tutelare le persone offese da determinati reati, attraverso l'emanazione di direttive in materia di tratta degli esseri umani, lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e lotta contro il terrorismo.

L'Unione Europea è, inoltre, firmataria della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Ciò nonostante, dal fronte europeo si è continuato a registrare un insufficiente livello di assistenza e protezione della vittima, tanto da ritenere necessario il compimento di ulteriori progressi per conseguire il pieno potenziale degli strumenti previsti a garanzia della vittima.

In quest'ottica, è stata definita la "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)", con cui la Commissione ha annunciato una serie di azioni da attuare nell'arco di cinque anni e, contemporaneamente, ha invitato "altri soggetti, compresi gli Stati membri dell'UE e la società civile, ad agire". La medesima società civile fonte di quell'allarme sociale che produce direttamente i suoi effetti sulla politica criminale.

Lo scopo di rafforzare il quadro dell'assistenza e della protezione a favore della vittima viene perseguito anche per mezzo di un'attenta opera di vigilanza da parte delle istituzioni europee, tenuto conto dell'ampio margine di manovra dei singoli stati in tema di attuazione delle misure.
Una valutazione della Commissione sulla Direttiva 2012/29/UE del giugno 2022 ha evidenziato carenze tali da richiedere un miglioramento mirato. Come corollario, la Direttiva UE 2024/1385 stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica.
Si mira a garantire la protezione e il sostegno della vittima, anche mediante la criminalizzazione di alcuni reati in tutta l'Unione e una particolare attenzione dedicata a specifiche tipologie di reato e, quindi, alle forme di violenza online.
Ancora una volta, il campo del diritto penale si presta ad essere invaso dall'autonoma pretesa punitiva ormai riconosciuta in capo alla vittima.
Ne discende la creazione di sottosistemi vittimologicamente orientati, pronti ad assecondare la diffusa fame di giustizia, espressa attraverso la retorica delle minoranze.
Ecco le radici di quella "cultura della vittima" idonea ad incidere e condizionare profondamente diritti e principi degli ordinamenti nazionali.

L'ITALIA E LA "VITTIMIZZAZIONE EUROPEA" TRA STEREOTIPI E CRITICITÀ

di Francesca Malgieri Proietti e Claudia Angeletti

C'era un tempo in cui, nel processo penale, ci si occupava in via esclusiva di accertare la responsabilità di taluno in relazione a determinati fatti. Un tempo in cui il diritto penale si occupava di definire, in via di *extrema ratio*, quei soli fatti che meritavano di essere accertati e, perciò, puniti.
Oggi, invece, il processo penale appare sempre più a chi lo frequenta assiduamente come un soggetto mutevole, privo di identità, un coacervo di istanze rispetto alle quali l'accertamento della responsabilità e, con esso, il diritto di difesa dell'accusato, rischiano di non essere più il cuore della giustizia.
Non è questa la sede per formulare un'analisi di come questo snaturamento stia avvenendo né quali siano i motivi e le cause che lo hanno prodotto - solo semplicisticamente riconducibili all'inadeguatezza della politica giudiziaria degli ultimi anni, connotata dalla bulimia repressiva e troppo interessata a soddisfare le esigenze elettorali anziché quelle della giustizia.
Qui si intende accennare a uno di questi aspetti che, con l'emanazione della legge cosiddetta Codice Rosso e delle successive frammentate riforme, ha sostanzialmente introdotto nel sistema un doppio binario sia procedimentale che processuale in virtù del quale, oggi, vediamo assegnati interi pool di sostituti procuratori e di sezioni di tribunale alla repressione dei reati di violenza di genere. E accennare altresì a come, nell'ambito di questa macrocategoria di reati, si stia avverando, più che in altri settori del diritto penale, quello smarrimento identitario cui si faceva cenno nell'incipit.
Per evitare sin da subito ogni malinteso: non si vuol di certo negare che vi sia un allarme sociale e culturale, sul tema, che vada affrontato e gestito. Ma il processo, per come noi lo conosciamo, accusatorio, non può mai prendere il posto della politica, non può sopperire all'assenza di educazione, formazione, informazione né alle carenze in ambito sociale; non può per sua natura essere strumento di prevenzione culturale, a meno di spostarne il baricentro e di farne qualcosa che non è. Soprattutto, non può essere il luogo in cui si cerca di riequilibrare i rapporti tra vittima e accusato o, almeno, non nel senso che si sta facendo sempre più spazio, di luogo in cui la vittima pretende giustizia personale.

Lo spazio che le riforme legislative, in questo settore più che in altri, hanno ritagliato al ruolo della vittima negli ultimi anni sembra andare in questa direzione: la persona offesa è di diritto vulnerabile e acquista particolare protezione, sin dalla fase iniziale di acquisizione della notizia di reato che di successiva raccolta della prova e per tutto il processo, mediante strumenti di agevolazione previsti solo per questa categoria di vittime (si pensi all'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato). Strumenti e modalità di protezione nel processo e dal processo che sono stati introdotti in osservanza alle previsioni internazionali, dalla Convenzione di Istanbul in poi, e sui quali, per la giurisprudenza europea, l'Italia risulta ancora non allineata, sotto profili che, più che normativi, appaiono di natura culturale e sociale.

Pur riconoscendo l'adeguatezza della legislazione italiana, che prevede degli strumenti di protezione e di tutela delle vittime di violenza di genere, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha, anche recentemente, sanzionato l'Italia per il ricorso a stereotipi sessisti all'interno del processo che sono, a parere dei giudici sovranazionali, riflesso di una resistenza del nostro paese all'uguaglianza di genere. Per la Corte, i diritti delle parti di un processo penale ricadono nella sfera di applicazione dell'art. 8 CEDU, che ha come scopo precipuo quello di tutelare l'individuo da indebite ingerenze dei pubblici poteri nella sfera privata (cfr. J.L. c. Italia, 27 maggio 2021: la Corte d'Appello di Firenze, nel ribaltare una pronuncia di condanna per violenza sessuale di gruppo, aveva violato, la dignità della persona offesa mediante il deposito di una motivazione contenente riferimenti alla sua vita e alle sue abitudini personali, agli orientamenti sessuali, all'abbigliamento intimo, ai comportamenti tenuti nell'immediatezza dei fatti, alle relazioni sentimentali e persino ai suoi rapporti sessuali consenzienti, particolari che non sarebbero neanche emersi durante l'esame testimoniale ma tratti altrove e che, pertanto, erano inutili ai fini della valutazione di attendibilità del teste e lesivi della sua dignità).

Nella sentenza, la Corte EDU ha persino riportato l'ultimo rapporto sull'Italia del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne - CEDAW e del GREVIO (il Gruppo di esperti in materia di violenza domestica e di genere del Consiglio d'Europa), per censurare la persistenza di stereotipi di genere in ambito culturale, desumendolo, tra le altre cose, anche dallo scarso numero di condanne per violenza sessuale. Con un ragionamento a dir il vero alquanto pindarico si assume che l'insufficiente numero di condanne in questo ambito (rispetto a quale parametro, poi?) sarebbe conseguenza della mancata propensione delle vittime a sporgere denuncia per il timore di subire, in sintesi, fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Chi scrive ritiene, tuttavia, che giudicare il grado di discriminazione sessuale di un paese sulla base del numero di condanne per un certo tipo di reati sia estremamente fuorviante.

Altri dovrebbero essere gli indici. Ad esempio, essenziale può essere l'utilizzo di un linguaggio corretto, su cui la curia nazionale è stata richiamata: sotto il profilo culturale, per evitare che si ritorni a fare della donna, come un tempo accadeva in certi processi, "la vera imputata" (come ebbe a dire l'Avv. Tina Lagostena Bassi nel celebre processo per lo stupro della giovane Fiorella); sotto il profilo tecnico soprattutto, per procedere in modo esatto all'acquisizione della prova e per garantirne la sua genuinità e corrispondenza, per quanto possibile, al vero.

E proprio la genuinità e la correttezza della prova – occorre censurarlo - rischiano di essere compromesse dalle sue modalità di assunzione: quasi sempre in forma anticipata, spesso mediata da un esperto, con una chiara ed evidente contrazione delle garanzie dell'indagato/imputato. Sotto questo profilo, il tema della tutela della vittima vulnerabile da rischi di vittimizzazione secondaria ha determinato l'indubbia compromissione del diritto di difesa: è quel fenomeno cui si faceva cenno in premessa, per il quale l'accertamento della responsabilità, almeno per talune categorie di reati, non è più il (solo) fulcro del processo.

È l'effetto collaterale del bilanciamento tra diritto di difesa e "diritto della vittima" e che può sfociare in una sorta di "pregiudizio implicito". Risparmiare alla persona offesa lo stress e il trauma di un esame in un'aula giudiziaria o di subire domande in via diretta e spesso scomode, è certamente un'esigenza umanamente condivisibile, ma apre un interrogativo altrettanto scomodo: nel momento in cui la vittima viene sentita come tale, in via protetta, spesso nella fase incidentale, non si sta forse anticipando una verità che il processo dovrebbe ancora verificare? Non si sta trattando la persona offesa come vittima "riconosciuta" e, dunque, l'imputato come colpevole anch'esso riconosciuto, prima ancora che il giudice abbia avuto modo di formare il proprio convincimento sulla base del dibattimento? L'equilibrio tra tutela della vittima e diritto di difesa si fa qui pericolosamente instabile. Il processo penale rischia così di cambiare pelle, trasformandosi da luogo di verifica dell'accusa in una sorta di spazio di legittimazione del racconto della persona offesa. Si sposta il baricentro, si invertono i ruoli: da protagonista, l'imputato diventa spesso spettatore e il processo si concentra sulla vittima, sulla sua narrazione, sulla sua protezione. Ma non è questa la sua funzione. Il processo non nasce per riconoscere un trauma, né per restituire fiducia alla parte offesa, per quanto giusto e umano possa sembrare. Il suo scopo è uno solo: accertare se un reato sia stato commesso e se l'imputato ne sia responsabile. Ogni altra finalità, anche la più nobile, rischia di snaturarlo e di trasformarlo, in definitiva, in una certificazione anticipata della colpevolezza. In un luogo in cui anziché accertare il fatto - per dirla con il Prof. Sgubbi - il fatto lo si *crea*.

VERSO UNA NUOVA CENTRALITÀ DELLA VITTIMA DI REATO NEL PROCESSO PENALE

di Diletta Perugia

La recente riforma del processo penale ha proseguito nella direzione - già intrapresa dalla Direttiva Europea n. 29/2012 - di svolta epocale del ruolo assunto della persona offesa nel processo che si trova, ora, ad assumere una funzione determinante per gli equilibri del procedimento penale.
In tale ottica, il D.lgs. n. 150/2022, spinto dagli obiettivi del PNRR di "smaltimento" dei processi, ha ampliato le ipotesi di procedibilità a querela rimettendo la repressione penale di un fatto astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della persona offesa.
Attraverso lo strumento della "querela-selezione", la vittima ha l'occasione di procedere alla depenalizzazione di fatto in tutte quelle ipotesi in cui la stessa depenalizzazione pura e semplice è apparsa una scelta troppo radicale.
Tale ruolo della persona offesa risulta, poi, ulteriormente rafforzato dal "correttivo Nordio" (L. n. 60/2023), con il quale è stato accordato alla vittima di delitti contro la persona e contro il patrimonio, addirittura, il diritto di presentare querela "differita", entro le quarantotto ore dall'arresto in flagranza obbligatorio dell'indagato.
Il legislatore forgia, ancora di più, un ruolo ed un potere ben preciso della vittima, idoneo ad incidere direttamente sulla libertà personale dell'autore del reato, nel momento in cui la misura precautelare sia stata adottata in assenza di querela.
Al mutato regime di procedibilità apportato dalla Riforma "Cartabia" segue, poi, l'ulteriore coinvolgimento della vittima nella definizione delle sorti del procedimento, per mezzo dell'incentivazione di condotte riparatorie e risarcitorie tali da determinare l'estinzione del reato, con la remissione di querela.

In questa prospettiva, altro *escamotage* per rafforzare il potere processuale della vittima è rappresentato dalla previsione di specifici comportamenti processuali da parte della persona offesa, come la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa con esito riparatorio o la scelta di non comparire in udienza a testimoniare senza fornire giustificato motivo, idonei ad incidere sul corso del processo.
Si assiste, insomma, ad un approccio multidimensionale che abbraccia aspetti processuali, sostanziali e risarcitori configurando un sistema di protezione articolato e sempre più attento alle esigenze delle persone offese.
Tale particolare attenzione, attuata anche attraverso la previsione di meccanismi di giustizia riparativa, ha, persino, condotto all'introduzione nel nostro ordinamento della definizione di vittima. Quest'ultima esplicitazione, anziché segnare il punto d'arrivo alla fine di un lungo percorso che ha visto la vittima oggetto di numerosi interventi legislativi, ha rappresentato un punto di partenza che trova il suo attuale culmine nella presentazione del DDL S. 427, volto ad accordare alla vittima di reato tutela costituzionale.
Simile riforma costituzionale concretizza, a ben vedere, il paventato rischio di porre sullo stesso piano il diritto di difesa dell'imputato e la tutela della vittima, scollegando, in tal modo, l'idea di vittima dal preventivo accertamento dell'illecito penale e della colpevolezza del suo autore.

IL DIRITTO ALLA PROVA "MUTILATO" NEL PROCESSO PENALE DELLE VITTIME

di Fabio Pignataro

La marcata deriva vittimocentrica del processo penale odierno costituisce il risultato di una stagione legislativa che, forte della legittimazione proveniente dagli obblighi di protezione imposti dalle fonti sovranazionali, ha finito per snaturare progressivamente il cuore del modello accusatorio accolto dal codice del 1988: il diritto alla prova.
Una volta che il legislatore (per tutti) o l'autorità giudiziaria (nel singolo caso concreto), con una valutazione insindacabile, riconoscono lo *status* di vittima - specie se particolarmente vulnerabile - si apre la strada ad un procedimento probatorio sempre più lontano dai canoni della immediatezza e del contraddittorio, che dovrebbero guidare la verifica giudiziale del fatto.
Le storture introdotte nel procedimento sono evidenti e rivelano un disegno legislativo che si prefissava, solo in apparenza, di innalzare lo statuto di protezione delle vittime "nel" e "dal" processo penale, senza arretramenti sul terreno delle garanzie difensive.
In realtà, non può passare inosservato come le contaminazioni vittimocentriche non risparmino alcuno dei momenti essenziali in cui si articola il caposaldo accusatorio del diritto di difendersi provando.
Si pensi, a titolo esemplificativo, alla sostanziale "fuga" dal dibattimento incentivata dal legislatore grazie al nuovo volto assunto dall'incidente probatorio c.d. liberalizzato, dove l'assunzione della prova dichiarativa proveniente dalla vittima vulnerabile viene anticipata in sede di indagine, con un contraddittorio minimo e senza una piena conoscenza del compendio investigativo da parte della difesa. E che non si tratti solo di una puntuale esecuzione dei *desiderata* europei lo dimostra il

recente orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha, sostanzialmente, "bollato" come anticonvenzionale la linea interpretativa che, nel tentativo di ricondurre a ragione il sistema, consentiva, anche in queste ipotesi, un controllo giudiziale sui presupposti di indifferibilità della prova e della vulnerabilità del dichiarante.
Alla sostanziale erosione del contraddittorio si accompagna, poi, l'estensione in tale ambito della preclusione al riascolto successivo della fonte testimoniale imposto dall'art. 190-*bis* c.p.p., con il dichiarato fine di cristallizzare l'apporto conoscitivo proveniente dai minori o dalle persone offese particolarmente vulnerabili.
Anche la *cross examination*, il metodo epistemico per eccellenza, si è andata ridimensionando, a fronte delle esigenze di tutela imposte dalla presenza di una vittima "fragile". Si è preclusa qualsiasi domanda sul vissuto personale delle persone offese di delitti a sfondo sessuale, quando non necessaria alla ricostruzione del fatto. Una previsione normativa, questa, imposta a livello sovranazionale, che, nella sua assolutezza, rischia di compromettere la funzione cognitiva del processo penale, vanificando imprescindibili garanzie difensive.
Vero è che, in linea di principio, non vi dovrebbero essere "materie non indagabili" sottratte all'esame incrociato delle parti, specie quando è connaturale all'oggetto del processo saggiare la credibilità e l'attendibilità di chi riveste la duplice qualifica di accusatore e di unica fonte di prova a carico dell'imputato. Senza considerare che un esame incrociato "ridotto all'osso", con una dialettica processuale contratta e filtrata da divieti legislativi, quando non mediata dall'autorità giudiziaria, restringe, in sede di impugnazione, i margini di censura circa la coerenza e la logicità della valutazione compiuta dal giudice sulla affidabilità del racconto offerto dalla vittima.
Vale forse la pena di ribadire l'ovvio: nel modello accusatorio il principio del contraddittorio nella formazione della prova non dovrebbe mai risultare soccombente nel giudizio di bilanciamento con altri valori contrapposti, compreso il rispetto della vita privata della persona.
Insomma, con il volto "buono" della legislazione processuale funzionale a proteggere la vittima dalle forche caudine della macchina giudiziaria, non si perde occasione di inoculare all'interno del processo penale quel bacillo inquisitorio che "non muore né scompare mai".

IL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA: LUCI E OMBRE

di Géraldine Pagano

Difendere la persona offesa si rivela compito assai arduo. Sussiste, infatti, vera e propria disparità di trattamento rispetto al difensore dell'indagato o imputato.
Benché molti procedimenti nascano su impulso della vittima del reato, raramente quest'ultima procede immediatamente alla nomina di un difensore.
Del resto, la difesa tecnica della persona offesa è facoltativa, malgrado sarebbe necessaria sin dall'inizio, per garantire effettiva e consapevole partecipazione della vittima al procedimento.
Sebbene sia ampliata la tutela della persona offesa, il ruolo del suo difensore rimane ancora marginale.
L'obbligo di nominare un difensore, invero, è strettamente funzionale solo ai fini della costituzione della parte civile, la cui ammissione comporta un formale riconoscimento di parte processuale.
Simili considerazioni restano valide anche a seguito dei recenti interventi normativi, volti a garantire alle vittime di reato le informazioni necessarie in ordine ai diritti nel procedimento penale e, in particolare, ad essere rappresentate da un avvocato.

E così, sin dal momento della acquisizione della notizia di reato, la persona offesa viene avvertita della facoltà di nominare un difensore e della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato se ne ricorrono i presupposti. A tale implicito riconoscimento dell'importanza della figura del difensore non consegue, tuttavia, l'estensione dei medesimi diritti spettanti alla difesa imputato.
A ben vedere, il ruolo del difensore della vittima viene spesso "sottovalutato" persino dal legislatore. Nonostante, il codice garantisca alla persona offesa la possibilità di presentare memorie ed indicare mezzi di prova, tale diritto si rivela di difficile attuazione senza l'ausilio di un difensore.
Allo stesso modo, l'opposizione alla richiesta di archiviazione, per cui la legge prevede una serie di requisiti a pena di inammissibilità e un termine più o meno stringente a seconda dei casi, risulta diritto difficilmente esercitabile da chi non ha preventivamente nominato un difensore.
Si pensi, poi, a quelle ipotesi in cui, in caso di richiesta di modifica o revoca della misura cautelare, è previsto l'obbligo di informarne la persona offesa perché possa presentare memoria entro due giorni. In assenza di un difensore nominato, la persona offesa dovrà provvedere autonomamente ovvero trovare urgentemente un difensore, al fine di non restare privata dell'esercizio di un proprio diritto.
I poteri del difensore della persona offesa sono, altresì, limitati persino nel corso dello svolgimento dell'incidente probatorio, anche qualora abbia ad oggetto l'esame della vittima del reato o di altri testimoni. In quella sede, infatti, non potrà rivolgere direttamente domande alle parti sottoposte ad esame, ma dovrà passare attraverso il filtro del giudice.
Il difensore della persona offesa non costituita parte civile, inoltre, subisce ulteriori limitazioni relative all'estrazione di copia degli atti del procedimento, poiché necessita della preventiva autorizzazione del giudice che procede.
La situazione non varia quando il difensore della persona offesa si "trasforma" in difensore della parte civile. Anche in questo caso subisce un trattamento differente rispetto alla difesa dell'imputato. Si pensi, ad esempio, al mancato riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. Banalmente, una malattia del difensore della parte civile imporrà all'avvocato di trovare un sostituto, salvo non presenziare all'udienza con notevoli responsabilità verso il proprio assistito, oltre che una evidente lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito.
Allo stesso modo, il diritto del difensore di aderire all'astensione dalle udienze non sembra adeguatamente tutelato, poiché ne possono derivare effetti negativi per la parte civile. A differenza di quanto previsto per la difesa dell'imputato, infatti, l'adesione da parte del solo difensore di parte civile, per un verso, non incide sul decorso dei termini di prescrizione del reato e, per altro verso, non produce l'effetto di rinviare l'udienza allorquando l'imputato esprima la volontà di definire celermente il procedimento.
Non di rado, il difensore della parte civile si trova, quindi, costretto a sacrificare propri diritti onde evitare di incidere negativamente sulla posizione del proprio assistito.
Per di più, all'imputato è consentito nominare sino a due difensori, la persona offesa e la parte civile ne possono nominare soltanto uno.
Tutto ciò impone sicuramente una riflessione.
L'equiparazione delle facoltà nella difesa tecnica della vittima e dell'imputato appare, invero, obiettivo ancora troppo lontano. La persona offesa è anzi spesso percepita alla stregua di una "fastidiosa" presenza all'interno del processo penale. Prova ne sia il ricorrente dibattito circa la possibilità di eliminare la costituzione di parte civile, benché funga spesso da impulso all'azione penale e risulti fonte di prova dell'illecito, così tutelando sia i suoi personali interessi sia quelli della collettività.

VITTIMA E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

di Federica D'Angelo

La ragione storica principale del patrocinio a spese dello Stato risiede nella necessità di garantire il diritto costituzionale di difesa per tutti i cittadini, indipendentemente dal loro stato economico.
Proprio in ragione del presupposto legato all'assenza di risorse economiche in capo al cittadino richiedente (sia esso indagato, imputato o persona offesa) il legislatore ha declinato nell'art. 76 del T.U. Spese di Giustizia le condizioni di ammissibilità al beneficio, individuando primo tra tutti - e come è ovvio - proprio il limite reddituale.
E, tuttavia, il reddito effettivo quale stella polare dell'ammissibilità al beneficio ha visto nel tempo importanti riforme legate ad esigenze di politica criminale e sociale che ne hanno azzerato la centralità. Tralasciando in questa sede la presunzione di superamento dei limiti imposta per determinati reati, l'innovazione certamente più dirompente nel sistema di accesso al beneficio ha visto luce con il cd. Codice Rosso, che ha modificato l'art. 76, prevedendo al comma 4 ter, che "*La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.*"
Ad oggi vi è dunque l'obbligo del Giudice di ammettere al patrocinio a spese dello stato indipendentemente dal reddito la persona offesa di uno dei reati indicati nell'articolo, sostanzialmente ricompresi nelle categorie – certamente odiosi – dei delitti contro l'assistenza familiare (es. maltrattamenti in famiglia), contro la personalità individuale (es. riduzione in schiavitù) e dei delitti contro la libertà personale (quale la violenza sessuale e il delitto di atti persecutori).
La *ratio* della legge, che introduce di fatto il concetto cd. di patrocinio esteso, è certamente rinvenibile da un lato nell'esigenza di incoraggiare la vittima a intraprendere un percorso di denuncia e, dall'altro, a rafforzare il sistema di accertamento del reato. Non soddisfa dunque un bisogno economico, ma funge da incentivo per esigenze sociali in senso più ampio. Come si legge infatti nella Relazione Illustrativa e come sintetizzato anche dal Giudice delle Leggi chiamato a verificare la corrispondenza della deroga ai principi di uguaglianza e di difesa, la lente di lettura della norma va indirizzata nella vulnerabilità delle vittime degli specifici reati menzionati, oltre che nelle esigenze di garantire al massimo l'emersione degli stessi. Nel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni, è stato dato grande spazio a provvedimenti tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori. Di qui la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, incentivando l'accertamento di condotte penalmente rilevanti, rimuovendo ogni ostacolo economico che possa precludere o ritardare l'attivazione della tutela penale.
È dunque una normativa che – nel solco di quella sovranazionale - risponde in maniera mirata all'esigenza di rimuovere ostacoli economici alla repressione di fatti di particolare gravità, in un'ottica che trascende la mera dimensione assistenziale e che si inserisce all'interno di una più ampia strategia pubblica di contrasto alla violenza, in particolare quella di genere.
La previsione in punto di patrocinio esteso costituisce infatti una precisa scelta di indirizzo politico-criminale, che riconosce la violenza come fenomeno strutturale e attribuisce alla persona offesa un ruolo centrale non solo nella fase di emersione, ma anche nell'intero sviluppo del procedimento penale, inserendosi in un processo di "ri-centralizzazione" della persona offesa, che negli ultimi decenni ha spostato progressivamente il baricentro del processo penale.

Nondimeno, è opportuno interrogarsi — anche alla luce delle recenti politiche di riforma del processo penale, come quella introdotta dalla riforma c.d. Cartabia in materia di giustizia riparativa — se la normativa in esame, pur condivisibile nella sua *ratio* e nei suoi obiettivi, possa produrre effetti sistemici non pienamente previsti.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dai limiti di reddito, si inserisce infatti in un percorso di progressiva valorizzazione della figura della persona offesa, che — a partire dalla riforma del 1988 — ha visto mutare il proprio ruolo da soggetto residuale, rispetto alla centralità della giustizia retributiva incentrata sull'autore del reato, a soggetto attivo del procedimento, sebbene non ancora pienamente protagonista, in un'ottica sempre più orientata al ristoro e alla riparazione del danno.
In questa prospettiva, se da un lato la rimozione di ostacoli economici rappresenta un incentivo concreto alla denuncia e alla partecipazione al procedimento, dall'altro non può escludersi che tale previsione possa, invece costituire un elemento disincentivante rispetto alla partecipazione della persona offesa ai percorsi di giustizia riparativa, rischiando di rafforzare una visione rigidamente processuale del conflitto penale e di ostacolare, di fatto, forme alternative di definizione fortemente volute dal legislatore.
Ulteriore profilo di riflessione riguarda la base qualificante dell'accesso al beneficio. Non si tratta più di un criterio di natura meramente economica e trasversale, fondato sulla condizione di non abbienza (e quindi incapacità economica a sostenere le spese), ma di un criterio selettivo sostanziale, legato a una determinata tipologia di reato e, soprattutto, alla precostituita qualificazione della persona offesa come "vittima".
Ne deriva un effetto giuridicamente rilevante: la cristallizzazione della qualifica di vittima già nella fase genetica del procedimento penale, prima di qualsivoglia vaglio da parte dell'autorità giudiziaria. Si pone dunque il tema se tale anticipazione della qualificazione soggettiva della persona offesa, vittima *ab initio*, possa avere effetti non neutri nell'economia processuale e generare una tensione con il modello accusatorio.
Si tratta di interrogativi che emergono non tanto da contraddizioni interne alla singola norma, che in tale caso risponde a esigenze concrete di tutela delle vittime di gravi forme di violenza e si inserisce in una precisa strategia di politica criminale, quanto da una tendenza sempre più ampia del legislatore a intervenire in modo settoriale, sacrificando a volte la visione d'insieme del sistema processuale penale e traducendosi in un approccio normativo che, pur muovendo da finalità meritorie, rischia di produrre effetti non pienamente ponderati in termini di equilibrio complessivo tra modelli di giustizia, ruoli processuali e obiettivi di politica criminale.

L'OBBLIGO INFORMATIVO ALLA PERSONA OFFESA IN AMBITO DI MISURE CAUTELARI NEI REATI DA CODICE ROSSO

di Giusi Ferro

In principio, lo Stato moderno aveva messo il reo - *rectius* il presunto innocente (sino a che non intervenga la sentenza definitiva di condanna) - al centro del sistema penale, stabilendo in capo allo Stato la potestà punitiva e la conseguente gestione dei conflitti derivanti da reato. In tale chiave, il ruolo della persona offesa nel processo assumeva una posizione subalterna rispetto al dualismo imputato (e garanzie previste a sua tutela) / Stato (unico titolare della pretesa punitiva a tutela del bene giuridico offeso).
Nel corso degli anni la concezione tradizionale è andata in crisi e il ruolo della persona offesa

(vittima del reato) ha acquisito maggiore spazio e poteri di intervento prima impensabili: tale crescente protagonismo sulla scena penale ha portato ad una ridefinizione dei precetti e alla introduzione di nuove fattispecie, vittimologicamente orientate. Al nuovo paradigma valoriale, in cui il processo non è più il terreno in cui garantire all'imputato l'esercizio dei propri diritti a fronte della pretesa punitiva avanzata dal potere statuale ma è invece il luogo in cui dare voce alla "richiesta di ristoro e punizione" della persona offesa, corrisponde una sempre maggiore dotazione di strumenti di intervento e partecipazione conferiti alla vittima. Terreno fertilissimo in tale prospettiva è stato e continua ad essere l'elaborazione normativa in materia di contrasto al fenomeno di violenza nei confronti dei c.d. soggetti fragili, compiutamente oggetto di normazione con il c.d. "codice rosso" introdotto con la L. 19 luglio 2019 n. 69 e s.m. La disciplina si pone come reazione alla pronuncia della Corte Edu Tapis c/Italia, di condanna per il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione della vittima. Accanto alle nuove fattispecie introdotte, sono state espressamente previste tempistiche di massima urgenza per sentire la persona offesa e dettati precisi e stringenti doveri di informazioni e comunicazioni alla persona offesa (artt. 90 bis e 90 ter c.p.p.). La *ratio* è quella di assicurare sia una accelerazione nei tempi delle indagini e inoltre di offrire da subito complete informazioni alle persone offese in ordine alle modalità per presentare denuncia-querela; in merito all'elezione di domicilio per le notificazioni; circa la possibilità di nominare un difensore e di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato; dei centri di assistenza presenti sul territorio, nonché delle case famiglie e delle case rifugio. Alla persona offesa, e al difensore di questa se nominato, sono fornite immediate informazioni in merito a tutte le modifiche che intervengono nella misura cautelare a carico dell'autore (presunto) del reato di violenza alla persona. La trama normativa che ne risulta pretende che la persona offesa sia costantemente sollecitata ad attivare gli strumenti approntati dall'ordinamento tramite la puntuale informazione sulle facoltà ad essa spettanti e sia immediatamente informata circa l'evoluzione del procedimento. Del resto, ben prima del corposo innesto normativo inserito a partire dalla L. 69/2019 e s.m., con un altro provvedimento emergenziale, il D.L. 14 agosto 2013 n. 93, si era già modificata radicalmente la dialettica in materia di misure cautelari nei reati con violenza sulle persone, allo scopo di consentire una tempestiva autotutela e con il contemporaneo fine di acquisire eventuali elementi conoscitivi utili alla valutazione del giudice. Con il citato decreto-legge è stato infatti inserito l'obbligo di notifica della richiesta di revoca o di modifica della misura, a cura del richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa (con inevitabile anticipata *discovery* da parte dell'istante). L'omesso adempimento dell'obbligo informativo è sanzionato con l'inammissibilità dell'istanza di revoca o modifica della misura. L'attuazione di tale obbligo ha suscitato più di qualche difficoltà pratica in tutti quei casi in cui non è dato rinvenire in atti alcuna dichiarazione o elezione di domicilio della persona offesa. È stato necessario l'intervento delle Sezioni Unite che hanno aderito all'orientamento secondo cui il diritto di partecipazione della persona offesa "*dipende dalla volontaria attivazione da parte sua delle condizioni del suo esercizio, consistenti, segnatamente, nella fase procedimentale, nella nomina di un difensore o nell' elezione di domicilio*" (...) sicché l'offeso decade dal diritto alla notifica dell'istanza di revoca, fermo il suo diritto a conoscere l'esito della eventuale revoca o sostituzione ex artt. 299, co. 2 bis c.p.p. (così le Sezioni Unite Gallo, 30.09.21 n. 17156).

A fronte di tale obbligo informativo imposto al richiedente a pena di inammissibilità, è stata attribuita alla persona offesa la facoltà di presentare memorie, così inserendo contenuti propri della "accusa privata" nella fisiologica dialettica tra pubblica accusa e istanze difensive.

D'altro canto, il ruolo sempre più centrale che l'ordinamento riconosce alla persona offesa, come risulta evidente dai diversi obblighi informativi introdotti, comporta inevitabilmente uno scivolamento verso il basso delle garanzie poste a tutela del presunto autore del reato: più il sistema è complessivamente teso ad offrire una tutela quanto ampia e tempestiva alla persona offesa, tanto più si rischia di confondere il presunto autore del reato per il sicuro colpevole, in una corsa all'anticipazione del giudizio di responsabilità.

DOVE LA GIUSTIZIA SMETTE DI PUNIRE E COMINCIA AD ASCOLTARE

di Maria Carla Gargiulo

Tra le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, la giustizia riparativa avrebbe potuto segnare un cambio di paradigma. Non un orpello buonista, ma una vera rivoluzione culturale: spostare, ove possibile, il baricentro dal reato al conflitto, dalla punizione al riconoscimento reciproco.
Sulla carta, un progetto ambizioso; nella pratica, tuttavia, un'occasione che il sistema giudiziario sta lasciando scivolare via con una certa indifferenza.
Attraverso la riforma per la prima volta la giustizia riparativa entra nel codice come istituto compiuto, aperto a ogni fase e tipo di procedimento. Da un punto di vista strutturale il percorso riparativo, a differenza delle ben note e consolidate forme di giustizia consensuale e negoziata, non appartiene al procedimento penale: non ne costituisce una variante interna, perché non persegue alcuna funzione coltivata nello stesso, né cognitiva né deflattiva, e non ne è una procedura incidentale. Viene così individuato uno spazio autonomo e complementare, in cui la responsabilità penale smette di essere solo condanna e diventa anche riconciliazione.
La norma disegna una rete di centri territoriali, mediatori professionisti e percorsi personalizzati, con l'obiettivo di restituire alla vittima e all'autore del reato uno spazio di dialogo protetto, ove ritrovare un diverso senso di giustizia e di ascolto. Ma tra l'enunciazione dei principi e la loro attuazione si frappone la macchina giudiziaria italiana, e quella, si sa, è tutto fuorché leggera.
Oggi, salvo poche esperienze virtuose, la giustizia riparativa resta più un titolo da convegno che una prassi consolidata. In tribunali come Milano, Torino e Firenze si sperimenta con coraggio, anche grazie a protocolli locali e ad una magistratura curiosa, pronta a rischiare. Già spostandosi verso sud o in territori meno dotati di risorse, la situazione cambia: a Napoli i progetti procedono a singhiozzo, a Palermo si muovono i primi passi, e in molte procure di provincia l'istituto è praticamente sconosciuto.
Roma, come altre grandi realtà giudiziarie, sembra essere un laboratorio potenziale ma ancora ingessato. Qualche iniziativa pilota, qualche giudice illuminato, ma nessuna reale integrazione nel flusso ordinario dei procedimenti. Troppa burocrazia, troppi carichi, troppa paura di "perdere tempo" in percorsi che il sistema non premia.
Ed è qui che la riforma mostra la sua fragilità. Perché la giustizia riparativa non vive solo di codici, vive di cultura e la cultura non si può imporre per decreto ministeriale. Serve formazione e fiducia, serve che magistrati, avvocati e parti si sentano coprotagonisti, non semplici esecutori di un'idea astratta. Invece, l'impianto normativo, come spesso accade, è arrivato dall'alto, senza un reale investimento sulla formazione degli operatori e senza strumenti concreti per misurarne l'impatto.
Eppure si sa bene come funziona: le riforme che non trovano gambe nella prassi restano lettera morta. E qui il rischio è proprio questo. La giustizia riparativa non è un diversivo, non è un rito alternativo mascherato. È un diverso modo di intendere la responsabilità penale, che non esclude la pena, ma la inserisce in un percorso di consapevolezza e riparazione.
Ad oggi la sensazione è che la riforma possa rimanere intrappolata tra due caricature: da un lato chi la teme come un indebolimento della risposta punitiva, dall'altro chi la vende come panacea emotiva per ogni conflitto. Entrambe le visioni appaiono però sbagliate e dannose.
Servirebbe, invece, un approccio pragmatico che porti i diversi protagonisti a sperimentare, valutare e diffondere le buone pratiche. E sì, anche accettare che non tutti i casi siano adatti.
Perché un sistema penale che ignora la dimensione riparativa rinuncia a uno strumento concreto di ricomposizione del conflitto, limitandosi a certificare il danno senza provare, laddove possibile, a rimediare.

IL MEDIATORE PENALE: RIFLESSIONI DI DIRITTO COMPARATO

di Sara Petella

La mediazione penale è pensata come uno strumento volto ad una deflazione processuale, ma non è esente da profili di criticità.
La figura del mediatore penale è stata oggetto di modifica ad opera della riforma Cartabia, con l'obiettivo di rendere organica una disciplina frammentaria che trovava origine nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (99)19, che recava una prima definizione dell'istituto quale *processo in cui la vittima e l'autore di reato sono messi in condizione di partecipare alla soluzione delle questioni attraverso l'aiuto di un terzo imparziale.* Sulla medesima linea si poneva la Raccomandazione n. (2018)8, in cui l'istituto veniva annoverato come primo mezzo della *restorative justice*. Tra le fonti di matrice europea si segnala inoltre, la Direttiva 29/2012 che imponeva agli Stati membri di rinviare i casi (...) ai servizi di giustizia riparativa, spingendoli a conferire maggiore rilevanza ed attenzione a tali istituti, tra cui la mediazione.
Sulla scia del legislatore europeo, la riforma Cartabia, si è preoccupata di introdurre disposizioni *ad hoc*, cercando creare una disciplina organica della giustizia riparativa, individuando quale figura chiave il mediatore, disciplinandone la formazione e gli obblighi.
Occorre evidenziare che, tuttavia, nonostante l'estensione, la mediazione penale nel nostro ordinamento è fortemente utilizzata soprattutto nei procedimenti a carico di minori nei quali vige il principio della "minima offensività del processo".
Viceversa, i programmi di giustizia riparativa sono utilizzati con successo nei **sistemi anglosassoni**, ad esempio il VOM (*victim offender mediation*) tipico dell'**esperienza statunitense**, che si è mostrato utile anche nell'ottica di flessione della probabilità di recidiva.
Nell'ambito delle esperienze europee si registra in **Francia** un utilizzo della giustizia riparativa dagli anni Ottanta del secolo scorso e la mediazione rappresenta una "terza via" alternativa all'azione penale. Tuttavia, il sistema della mediazione, ai sensi dell'art. 41-1 c.p.p., può essere azionato esclusivamente dal procuratore, con il mero consenso della vittima, e sempre in mano al procuratore resta il potere di decidere circa l'esito della mediazione. Una particolarità, questa, che ha sollevato dubbi circa il rispetto delle garanzie in capo al reo. Proprio su tale questione è intervenuta la l. 896/2014 che ha conferito un "diritto" alla vittima e al reo confesso di accedere a programmi di giustizia riparativa.
In **Spagna** si è riscontrata un'apertura alla giustizia riparativa e, in particolare, alla mediazione solo con la legge organica 5/2000 nell'ambito del processo minorile. Nel 2015 si è avuta un'ulteriore estensione con l'ingresso della *restorative justice* prevendendo la possibilità per le vittime di accedere a tali servizi al fine di ottenere un'adeguata riparazione materiale e morale dei danni derivanti dal reato.
Tuttavia, il sistema spagnolo ad oggi non prevede ancora una normativa organica in tema di mediazione e più in generale di giustizia riparativa, segno della scarsa rilevanza che ancora possiede tale istituto.
D'altra parte se in alcuni Paesi la figura del mediatore è professionalizzata e il percorso formativo e di accesso è specificamente regolato, in altri Paesi, come la **Germania**, le attività di mediazione vengono svolte dagli uffici dei servizi sociali presso i tribunali, o ancora da gruppi di volontari (ad esempio **Regno Unito, Finlandia, Paesi Bassi**).
In sintesi, il ricorso alla mediazione è ancora oggi fortemente limitato nell'ambito dell'esperienza penale nazionale ed europea. Pur essendo difficile immaginare un sistema penale rimesso alle parti (con tutte le conseguenze, anche in punto di garanzie), un maggiore sviluppo dell'istituto richiederebbe in primo luogo un cambio di paradigma sia in capo agli operatori professionali del sistema, che nell'opinione pubblica, troppo sedimentata su un'ottica punitiva, piuttosto che conciliativa.

L'AULÉ E LA VOCE DELLA VITTIMA

di Iacopo Benevieri

"Ascolto". Questa parola, realizzata o negata, accompagna storicamente la figura della "vittima". Nella tradizione occidentale l'ascolto processuale nasce in un paesaggio ambiguo: un territorio di voci catturate ma raramente accolte, di parole verbalizzate con diligenza notarile e nondimeno fraintese. La storia del processo ha adorato la sollecitazione del dire: l'arte del domandare, l'ingegneria dell'interrogatorio, il mestiere del controesame.

I manuali inquisitoriali tardo-medievali, a partire dal 1376 con il *Directorium Inquisitorum* di Nicols Eymerich, segnano l'origine di questa genealogia: al centro non c'è la persona e il suo volto, ma una verità giudiziaria assunta come assoluto, da "estrarre" più che da ascoltare. Eymerich non ci consegna un'etica dell'orecchio, ma un congegno per far parlare, un arsenale di tecniche di presa. Lungo i secoli l'accento rimane spesso lì: a ricordarcelo è la varia manualistica prodotta sull'interrogare, i catechismi sull'esaminare, i ricettari sul gestire e sollecitare la parola altrui. Come se l'ascolto fosse una virtù passiva, una zona d'ombra priva d'ogni luce accademica, scientifica, disciplinare, culturale, giuridica.

Eppure l'atto dell'ascoltare è l'opposto dell'inerzia e del vuoto: co-costruisce il significato di ciò che chiamiamo "parola detta". Lo ricorda l'ermeneutica (per Hans-Georg Gadamer ogni intesa è un evento di fusione d'orizzonti), lo conferma la teoria dialogica (per Michail Michailovič Bachtin il senso è polifonia, nessuna voce parla sola), lo documenta l'analisi della conversazione (per Sacks, Schegloff, Jefferson la comprensione è lavoro congiunto), lo prova la psicologia dell'interazione (per Carl Rogers l'ascolto è tecnica attiva che orienta la narrazione). In aula, dunque, l'ascolto è architettura e non vuoto: incornicia, seleziona, mette a fuoco, decide che cosa è rilevante, quali silenzi sono segni e quali tremori sono verità in via di farsi parola.

Nel 1985 la *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* delle Nazioni Unite sancisce un passaggio storico: l'ascolto della vittima diviene dovere istituzionale e non concessione benevola. Accesso alla giustizia, rispetto, informazione, riparazione, assistenza: cinque cardini di un nuovo imperativo kantiano per il processo. In Europa, la Direttiva 2012/29/UE traduce questi principi in norme vincolanti, riconoscendo alla vittima diritti autonomi e una centralità

regolativa. In Italia, il recepimento con il d.lgs. 212/2015 introduce facoltà, garanzie, misure di tutela: l'ascolto si fa linguaggio tecnico, tempo processuale, spazio protetto. Il diritto si ricorda d'avere orecchie.

Ma la sola architettura normativa non garantisce l'ascolto: sotto le volte delle garanzie continua a pulsare, nel DNA della prassi d'aula, la memoria dell'antico prelievo della voce. Affiora nei tempi che incalzano, nelle domande che spremono, nei verbali che catturano il suono ma disperdono il senso, facendo dell'orecchio un esattore e non un luogo di risonanza.

In realtà l'ascolto prima d'esser legge positiva è gesto umano e struttura l'esperienza d'aula. Labov ci avverte che pause, esitazioni e intensificatori non sono imperfezioni, ma segni di una onestà narrativa che l'ascolto tecnico deve imparare a decifrare. Ascoltare significa predisporre uno spazio, un tempo, un'architettura più che un gesto. È un'attenzione che dà cittadinanza alla parola esitante, alla pausa che trema, all'incertezza dello smarrimento in un luogo (l'aula) che dovrebbe essere aulé cioè spazio della risonanza.

Dunque quando sentiamo le formule "si rinvia per sentire l'imputato, si rinvia per ascoltare la persona offesa" dobbiamo esser consapevoli che quei verbi ("sentire", "ascoltare") lambiscono la più profonda verità del rito processuale, quella che garantisce alla parola d'essere ascoltata, non semplicemente verbalizzata. Prima di discettare sulla cultura della difesa o su quella della giurisdizione, occorrerebbe fondare la cultura dell'ascolto, comune a entrambe. È il punto più delicato, il più dimenticato giacché lì si misura la legittimità del rito. Ogni soggetto che prende la parola, imputato o persona offesa, invoca un patto: riconoscimi. Hegel e Lacan lo hanno detto chiaramente: parliamo per essere riconosciuti. L'avvocatura e la magistratura, allora, sono le figure istituzionalmente garanti attraverso cui questa esigenza antropologica si traduce in forma processuale.

Quando, al contrario, nelle aule s'incontra l'indifferenza, il pregiudizio di chi intende prima d'aver ascoltato, l'efficienza mutata in disattenzione, si consuma il più occulto dei tradimenti. Non è un errore solo procedurale: è cancellazione dell'identità. L'aula si tramuta in luogo della caricatura dell'ascolto e tradisce la funzione di chi indossa la toga: difendiamo solo se abbiamo ascoltato, giudicate solo dopo aver ascoltato e dunque, prima che nelle leggi, questa pratica dovrebbe appartenere all'habitus.

Ecco dunque un'occasione decisiva: l'ingresso della vittima al centro della riflessione giuridica, se colto senza derive polarizzanti né sacralizzanti né negazionistiche, diventa l'opportunità per ripensare una competenza concreta, professionale e deontologica insieme. Infatti, da qui può nascere una nuova grammatica dell'ascolto: imparandola con consapevolezza nei confronti della vittima, si affina lo stesso orecchio che accoglie l'imputato, alla cui voce è da troppo tempo estraneo. È una sola lingua, declinata in due modi: la cura dell'una educa la cura dell'altro.

L'incolpato, davanti a un udito addestrato a non scambiare incertezza e tremore per menzogna, potrà anch'egli rivendicare il proprio dire smagliato e incerto, senza essere subito ridotto a colpevole.

La voce della vittima sia banco di prova: se la prassi, finalmente, impara a riconoscerne la sintassi (la necessità di proteggerla dalla ripetizione traumatica, la tolleranza verso le contraddizioni o i micro-aggiustamenti che segnano il racconto ferito, la dilatazione dei tempi per accogliere l'esitazione umana) allora l'ascolto può diventare habitus, forma mentale e deontologica che orienta ogni interlocuzione in aula, compresa quella verso l'imputato.

In quella grammatica l'ascolto, così inteso, non è un atto pietoso ma una tecnica di accertamento, una disciplina del riconoscimento. È la condizione perché l'aula potrà di nuovo vibrare del suo significato originario: stanza di risonanze, dove la giustizia non si misura soltanto per ciò che ivi si pronuncia, ma per ciò che è capace di udire.

L'INCHIESTA. DENTRO L'INFERNO DEL MAMMAGIALLA.

PUNTATA 4: VITERBO

di Diamante Ceci, Michela Macori e Arianna Pino

Una bomba a orologeria, una polveriera inesplosa, una struttura al collasso, "benvenuti" al Mammagialla di Viterbo. La casa circondariale Nicandro Izzo, nota come Mammagialla, divenuta, suo malgrado, uno dei simboli del sovraffollamento penitenziario non solo nel Lazio, ma in Italia, è un'emergenza sociale. Troppi pochi agenti per troppi detenuti, a parlare sono i numeri. Ai primi di ottobre i reclusi presenti sono 697, a fronte di una capienza regolamentare di circa 405 - 440 e se la matematica non è un'opinione, i conti sono presto fatti: sono all'incirca ben 237 i detenuti in più, con un tasso di sovraffollamento che s'aggira sul 170%. Dati che fanno paura e delineano un quadro a tinte fosche, reso ancor più preoccupante se si considera che su 700 detenuti, pochissimi, sembra solo 19, risultano impegnati in attività lavorative nel carcere, mentre la stragrande maggioranza, cioè praticamente tutti, non fanno nulla nell'intero arco della giornata. Tra le lamentele che si sprecano, permessi premio e misure alternative alla detenzione quasi a zero. Il carcere viterbese finisce così sul gradino più basso di questo "podio" su cui nessuno vorrebbe salire, dietro a Rebibbia e a Regina Coeli. Un mix micidiale dato dal sovraffollamento cronico, aggravato dalla carenza strutturale di personale, in cui mancherebbero 98 unità, pari al 30 % della pianta organica prevista. Criticità portate all'attenzione da Fns Cisl Lazio che denuncia la continua carenza di organico nelle carceri, costretto a turni massacranti e ormai stremato. Numeri a parte, il sindacato punta il dito contro le condizioni di lavoro e le difficoltà nel gestire soprattutto i detenuti con comportamenti aggressivi e disturbi psichiatrici. E' dagli stessi quotidiani dell'Etruria, di pochi giorni fa, che si apprende che è in arrivo una boccata d'ossigeno, come per gli altri, anche per l'istituto viterbese, con 35 nuovi agenti (29 uomini e 6 donne) che andranno a irrobustire le fila del personale penitenziario della terza casa circondariale del Lazio per capienza, in considerazione anche di quanto sia delicato ospitare su un territorio un carcere di massima sicurezza come questo, con una sezione dedicata al regime del 41 bis.

Misure e interventi che si rendono indispensabili per questa struttura da sempre particolarmente difficile e non certo nuova a suicidi, violenze, disordini e sommosse. Negli anni si sono susseguiti gli allarmi lanciati dagli agenti penitenziari che evidenziano di come sia sempre reale il rischio di rivolte ed evasioni. A memoria, tra le più recenti, la rivolta che scoppiò a luglio 2024, dopo la morte di un detenuto, con le forze dell'ordine che furono costrette a circondare la struttura. Non andò molto meglio lo scorso 5 luglio, quando il clima rovente incendiò gli animi dei detenuti che usarono bombolette gas, causando diversi feriti.

In mezzo a questa tempesta, senz'altro positiva è l'attenzione data al diritto allo studio dietro le sbarre. Per favorire l'istruzione universitaria dei detenuti, come si leggeva sulle colonne dei quotidiani i primi d'agosto, la giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha deliberato lo stanziamento di 60mila euro. La delibera, come spiegato dalla Regione, ha previsto di ripartire la somma tra i diversi atenei in base al criterio della proporzionalità, secondo il numero dei detenuti iscritti nell'anno accademico corrente. La finalizzazione delle risorse e il riparto sono stati effettuati in accordo col provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, il direttore del centro per la giustizia minorile e il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Così, per il diritto allo studio dei detenuti del Mammagialla, sono previsti 1850 euro, con 9 iscritti all'università della Tuscia. Lo stanziamento è stato proposto dall'assessore Luisa Regimenti, la quale ha dichiarato che l'accesso all'istruzione per i detenuti rappresenta un elemento fondamentale nel processo di riabilitazione e reinserimento sociale. Un'occasione di riscatto che contribuisce non solo alla crescita personale degli individui privati della libertà, ma anche della sicurezza e benessere complessivo della società. È statisticamente dimostrato che i detenuti che accedono a percorsi di studio presentano tassi di recidiva inferiori. Per questo l'intenzione è di continuare a investire nel diritto allo studio in carcere, come garantito dalla Costituzione, perché è doveroso promuovere una cultura della pena fondata sulla dignità della persona, costruire comunità più giuste, inclusive e conseguentemente più sicure. Tra le iniziative degne di nota, quella dello scorso maggio, che ha visto i detenuti di Mammagialla prendere parte all'iniziativa di Seconda Chance e Plastic Free, col patrocinio del comune di Viterbo, che li ha letteralmente visti sporcarsi le mani per pulire la via Francigena; con passeggiate ecologiche, al fine di promuovere il reinserimento sociale, dando prova di come la salvaguardia ambientale possa incontrare e sostenere percorsi d'inclusione, riscatto personale non solo per i detenuti, ma per tutta la comunità. Nonostante tutto ciò, finire al Mammagialla pare ancora voglia dire per lo più punizione. Questo resta un istituto eminentemente custodiale, con un regime detentivo rigido. Celle quasi sempre chiuse, poche attività trattamentali, accesso a misure alternative e benefici praticamente inesistenti. Un carcere punitivo, dove si sta prevalentemente chiusi insomma. La cultura del rispetto dei diritti umani è lasciata oltre le sbarre e i detenuti conosco troppo spesso solo l'aspetto punitivo della detenzione. E la rieducazione della pena che fine fa? Speriamo di poter scrivere presto un altro articolo...

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, UN GIUDICE "PARZIALE"

di Maria Brucale

"Individuo" è parola centrale dell'ordinamento penitenziario. Non è un caso se si pensa che quel sistema organico di norme nasce, con molto ritardo, per dare finalmente attuazione al dettato costituzionale di cui all'art. 27, co. 3.

Una disposizione che ha doppia portata imperativa. Le pene non possono consistere in trattamenti inumani e degradanti. "Devono" tendere alla rieducazione del condannato.

Non tutte le persone detenute sapranno o vorranno cogliere le occasioni per riabilitarsi ma lo Stato è gravato da obblighi positivi: fornire a ogni recluso, per qualunque reato, strumenti idonei a reinserirsi in società, senza pregiudizi, senza aprioristiche definizioni, senza ghettizzazioni ed esclusioni.

Per dirla impropriamente, prendendo in prestito un lessico di matrice civilistica, si tratta di una obbligazione non di risultato ma di mezzi, declinati nella legge 354 del 1975 attraverso la descrizione di diritti dei ristretti in relazione a una rete di principi fondamentali espressione della tutela che la Costituzione appresta alla vita umana nelle sue varie espressioni: salute, famiglia, studio, lavoro, relazioni sociali e, su tutto, dignità. Al centro, secondo la volontà del Costituente, l'uomo che, nella condizione di fragilità propria della privazione della libertà e in virtù di tale condizione, è meritevole di protezione dal potere statale. È così che la Costituzione descrive e contempla il potere, i poteri, per limitarli, per segnarne i confini. Non l'uomo al servizio del potere ma i poteri al servizio dell'uomo. Adattandosi a questa cornice, a questo criterio, l'ordinamento penitenziario si iscrive perfettamente nel progetto costituzionale di ogni pena ridisegnando una figura insolita e straordinaria, un giudice di parte, voluto quale garante di chi, privato della libertà, è per ciò solo vulnerabile, di chi è destinatario e fruitore di quegli obblighi positivi in carico allo Stato tradotti in occasioni, offerta

formativa, opportunità di reinserimento, finalizzazione al ritorno in società. Un giudice dalla parte del ristretto e i cui doveri normativamente prescritti sono adempiuti quando del ristretto si occupa e lo protegge dal potere. Verifica che i luoghi in cui vive siano decorosi e dignitosi, che per lui sia predisposto un programma idoneo e aderente alle sue inclinazioni e propensioni, che non venga interrotta la sua vita affettiva e familiare, che gli sia garantito lo studio, la formazione, la speranza di un graduale ritorno alla vita libera.

Il magistrato di sorveglianza, a mente dell'art. 69 O.P., in un'ottica di contemperamento con le imprescindibili esigenze di sicurezza, vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. Esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. Approva il programma di trattamento o, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

Così, il giudice di sorveglianza è colui cui è affidata la tutela del percorso dei ristretti nel ritorno in società e il rispetto da parte dell'amministrazione penitenziaria della loro individualità nutrita dalla tutela della loro salute, del loro benessere psicologico e psichico, dei loro rapporti familiari e affettivi, della loro possibilità di accedere alla sessualità, della offerta di prospettive di studio e di lavoro che ricostruiscano una vita nuova fuori lasciando intatto il mondo relazionale che c'era prima della sospensione prodotta dal carcere.

Un giudice parziale che, pure, è espressione autentica della volontà del Costituente perché esiste per vigilare che la pena sia umana, sempre, che la dignità e il decoro di ognuno siano protetti e garantiti, che lo Stato non manchi al suo dovere di indirizzare chi è caduto, per quanto rovinosa sia stata la caduta, su strade nuove e diverse per non inciampare ancora, per non perdersi più.

LEGGERE PER EVADERE. LIBRI LIBERI, LA RASSEGNA DI LETTURA NELLE CARCERI ITALIANE

a cura di Lavinia Lucaroni e Arianna Pino

Lo scorso 6 marzo 2025 è partita la rassegna "Libri Liberi. I grandi classici raccontati nelle carceri italiane", un'iniziativa dal forte valore, simbolico e pratico, promossa dalla Fondazione De Sanctis, con il patrocinio del Ministero della Giustizia – in particolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – e con la collaborazione del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

La rassegna, articolata in dodici tappe, toccherà le principali strutture penitenziarie italiane, con conclusione prevista per il prossimo 21 dicembre.

L'idea è semplice ma ambiziosa: portare nelle carceri alcune delle opere più celebri della letteratura mondiale – non solo per leggere, ma per dialogare, discutere, riflettere. Il primo incontro, ospitato dal carcere di Rebibbia, ha visto la partecipazione dello scrittore Edoardo Albinati e dell'attore Stefano Fresi, che hanno proposto ai detenuti passi scelti da L'*Odissea*, intrecciando il mito del viaggio e del ritorno con i temi universali della libertà e della ricerca di sé.

L'obiettivo dichiarato è quello di fare della cultura un mezzo concreto di riscatto e rinascita, non una semplice attività ricreativa, ma un'occasione per riscoprire sé stessi, riconoscere il proprio valore all'interno della comunità e trasformare il tempo della detenzione in un percorso non solo di espiazione, ma anche di crescita personale e collettiva.

Nelle tappe già svolte emergono segnali di forte partecipazione e profondità: a Napoli/Secondigliano, il 12 marzo, Maurizio De Giovanni e Fabrizio Bentivoglio hanno letto *Cent'anni di solitudine* di Gabriel García Márquez; a Milano/Opera, il 27 marzo, Elisa Fuksas ed Elena Lietti hanno esplorato *Gli androidi sognano pecore elettriche?* di Philip K. Dick. Ogni incontro è concepito come un momento di scambio autentico, in cui la parola scritta si trasforma in dialogo e la lettura diventa esperienza condivisa.

Ma "Libri Liberi" non è soltanto un progetto culturale: è anche una riflessione profonda sul potere della conoscenza come chiave di emancipazione. La lettura, come ponte tra sé e il mondo, diventa un mezzo per superare la solitudine del carcere, per recuperare fiducia, per sentirsi parte di una dimensione più ampia e viva. Sfogliare un libro, ascoltare una voce che legge, riconoscersi nelle parole di un autore lontano nel tempo, significa per molti detenuti riappropriarsi di uno spazio interiore che la reclusione tende a comprimere. In questo senso, la cultura si fa terapia dell'anima: un modo per emendarsi da contesti devianti, per ridefinire la propria identità e per riaprirsi al mondo, anche quando le mura sembrano chiudere ogni orizzonte.

Per l'Avvocatura penalista, il progetto rappresenta un modello operativo che va oltre le parole: un'esperienza che rompe le barriere dell'isolamento penitenziario, trasformando le carceri in luoghi di apprendimento, speranza e dialogo. Le mura, in questa prospettiva, non sono più soltanto confine, ma cornice di un percorso di rieducazione reale, fondato sulla partecipazione e sull'ascolto. Le barriere da superare non sono solo fisiche, ma anche culturali e psicologiche – e "Libri Liberi" dimostra come la carta stampata, la narrazione e la conoscenza possano diventare strumenti di libertà interiore.

Toccante è l'impatto umano: da Rebibbia, dove i versi dell'*Odissea*, letti da Fresi e Albinati, hanno risuonato come metafora del ritorno e della speranza, fino a Secondigliano, dove la lettura di Márquez è stata accolta come momento di evasione mentale e di confronto emotivo. I detenuti raccontano che, per qualche ora, l'immaginazione ha superato le sbarre, restituendo spazio al pensiero e alla memoria. Sentimenti come speranza, attesa e perseveranza, presenti in molte testimonianze, emergono con forza e autenticità da chi partecipa al progetto.

L'iniziativa non si rivolge solo ai detenuti, ma parla anche alla società intera. Mostra che il reinserimento è possibile, che la cultura è una risorsa condivisa e che la giustizia, per essere davvero giusta, deve includere umanità, educazione e confronto. In un tempo in cui si parla spesso di sicurezza e punizione, "Libri Liberi" propone un'altra prospettiva: quella della ricostruzione, della possibilità di un futuro che nasce dentro le mura ma guarda oltre.

Con "Libri Liberi", la cultura non è solo consolazione, ma ponte, sfida, partecipazione. Ogni tappa diventa un frammento di un percorso più grande, un'occasione per riconciliarsi con sé stessi e con la comunità. Per molti, leggere non è semplicemente aprire un libro: è aprire una finestra sul mondo. E in quel gesto, piccolo ma potente, può iniziare una vera rinascita.

TECNICA DELLE GARANZIE E UMANITÀ DEL PROCESSO PENALE: UNA RIFLESSIONE COMUNE IN MEMORIA DI GIUSEPPE DE LUCA

di Marta Santamaria

Ad un anno dalla scomparsa del Prof. Giuseppe De Luca, presso l'Università degli Studi "Roma Tre", si è tenuto il 1° ottobre scorso il Convegno "Tecniche delle garanzie e umanità del processo penale", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con la Camera Penale di Roma e Centoundici, Rivista della Camera Penale di Roma.

Dopo i rituali indirizzi di saluto del Direttore del Dipartimento Prof. Antonio Carratta, il Prof. Giovanni Paolozzi, chiamato a presiedere la prima sessione del Convegno, nel ricordare alcuni dei processualpenalisti più rappresentativi del secolo scorso, si è soffermato sulla figura di Giuseppe De Luca, sottolineando come il suo pensiero ruotasse attorno ad una precisa convinzione: il processo è garanzia e la garanzia si fonda sulla prova.

Prima di entrare nel vivo dei lavori, "l'ultimo ricordo" del Prof. De Luca è stato tracciato dall'Avv. Ambra Giovene e dalla Pres. Mirella Cervadoro, entrambe onorate dall'averne potuto condividere l'ultimo percorso di vita e di riflessione.

La Relazione introduttiva è stata svolta dal Prof. Giulio Illuminati, il quale, prendendo le mosse dal titolo del Convegno, ha evidenziato la profonda sensibilità di De Luca nei confronti della tecnica, quale elemento imprescindibile nell'ottica della progressione e del rispetto dei valori umani.

Inevitabile il confronto con il Maestro di De Luca, Carnelutti, da cui l'allievo ha sicuramente tratto l'esigenza mettere l'uomo al centro dello studio del processo, anche attraverso l'opera di immedesimazione da parte del giudice e dell'avvocato.

Illuminati si è, poi, concentrato sull'importanza scientifica degli studi di Giuseppe De Luca, figura chiave nell'opera di legittimazione scientifica della procedura penale.

Sul tema "Radici cattolico-liberali, etica del processo e ideali di riforma" sono, poi, intervenuti i Professori Loredana Garlati e Marco Nicola Miletti, coordinati dal Prof. Avv. Oliviero Mazza.

L'attenzione rivolta all'etica del processo, condusse De Luca, già nel lontano 1961, ad elaborare una serrata critica all'archetipo inquisitorio. La tecnica inquisitoria è pura analisi rivolta a far rivivere il passato.

La lezione di De Luca sulla breve stagione del garantismo accusatorio rappresenta un monito di straordinaria attualità. Oggi, come allora, vale la regola per cui ogni cambiamento del processo penale deve, necessariamente, essere sorretto dal mutamento della cultura che ruota attorno

ad esso. È stata, infatti, l'esperienza a dimostrare, con amaro disincanto, che la perdurante vitalità di un codice dipende dal modo in cui sarà vissuto.

Non appare, allora, un paradosso l'idea del processo come gioco. Nel pensiero di De Luca, però, la casualità del gioco processuale si accompagna alla costante attenzione rivolta alla logica del giudice.

Nella seconda sessione del Convegno, presieduta dall'Avv. Lorenzo Zilletti, i Professori Rosita Del Coco, Francesco Nicola Morelli e Giulia Fiorelli, coordinati dal Prof. Daniele Negri, hanno trattato il tema "Dogmatica processuale, garanzie individuali e controllo sociale".

Nell'introdurre l'argomento, Negri si è soffermato su un concetto, apparentemente provocatorio, più volte espresso da De Luca: "ciò che distingue la violenza del bandito o del giustiziere da quella del poliziotto è la divisa". Si tratta di metafora assai incisiva, funzionale ad emancipare la coercizione, avvicinandola quanto più possibile alla giurisdizione. Il meccanismo che porta all'applicazione di misure cautelare viene descritto come un processo nel processo.

Punto cardine del ragionamento è l'art. 27 della Costituzione. Per tale via, le garanzie individuali diventano tecnica delle garanzie e lo strumento di cui ci si serve dogmaticamente per perseguire questo risultato di tutela è, a ben vedere, rappresentato dal criterio di proporzionalità.

Cosicché, De Luca, nel 1953, aveva già enunciato chiaramente il criterio del minimo sacrificio necessario, anticipando di decenni le pronunce della Corte Costituzionale sul punto.

De Luca, guardando al mondo che lo circondava, denunciava la distorsione del sistema, censurando la cattura disposta per fini di esemplarità e di prevenzione sociale. Un processo concepito come una specie di liturgia della giustizia cui partecipa il popolo intero, attraverso la figura complessa e ambigua del Pubblico Ministero, secondo l'astratta personificazione degli interessi della società intera di fronte alla persecuzione del delitto. Ancora una volta, tale pensiero risulta quantomai attuale.

Sul tema "Difesa penale, peso della toga e «umane cose»" sono intervenuti il Prof. Avv. Angelo Alessandro Sammarco, l'Avv. Giuseppe Belcastro e il Prof. Avv. Fabrizio Siracusano, coordinati dal Prof. Avv. Luca Lupària.

L'esperienza di chi ha condiviso l'esercizio della professione accanto a De Luca ha reso possibile dipingere l'immagine di un professionista, un avvocato che non si è mai nascosto dietro facili tesi, non è mai giunto a scomodi compromessi.

Un giurista la cui attenzione è rimasta costantemente rivolta alle “umane cose”, ben consapevole della fragilità umana rispetto alla macchina della giustizia. Uno stratega processuale in grado di programmare la propria attività difensiva, pianificando a tavolino la difesa con estrema razionalità. L’amore per la toga riecheggiava anche nel pensiero di De Luca. Attraverso la toga, infatti, l’avvocato scopre com’è nella realtà il diritto vivente.

A conclusione dei lavori, la sintesi del Prof. Luca Marafioti ha raccordato i diversi interventi secondo lo schema programmatico del Convegno, cogliendo l’occasione per riportare alcuni aneddoti illuminanti della complessa ed affascinante personalità di giurista ed avvocato di Giuseppe De Luca.

VUOI SEGNALARCI UN ERRORE GIUDIZIARIO?

SCRIVI A

redazionecentoundici@gmail.com

ART. 111 COST. CAMERA PENALE DI ROMA